

UMAN24

LA NEWSLETTER DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

ANTINCENDIO

**L'utilizzo delle regole
tecniche orizzontali
nelle autofficine**

2016
GENNAIO

NORMATIVA

**Punto norme:
le norme pubblicate
nel corso del 2015
dalle Commissioni UNI**



ASSOCIAZIONE NAZIONALE
AZIENDE SICUREZZA E ANTINCENDIO

FEDERATA



ANIMA

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI
DELL'INDUSTRIA MECCANICA VARIA ED AFFINE



IN COLLABORAZIONE CON

GRUPPO **24**ORE

Sommario

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO

Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle **Aziende che hanno aderito alla Manutenzione Certificata da Ente Terzo.**

4

INTERVISTA-1

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO

Incontriamo le Aziende che hanno aderito: Intervista alla **ANTINCENDIO BOSICA Srl**

5

INTERVISTA-2

MANUTENZIONE CERTIFICATA DA ENTE TERZO

Incontriamo le Aziende che hanno aderito: Intervista alla **LUPI ESTINTORI Srl**

7

NEWS

9

APPROFONDIMENTI

ANTINCENDIO - 1

L'UTILIZZO DELLE REGOLE TECNICHE ORIZZONTALI NELLE AUTOFFICINE

Le autofficine sono attività soggette al controllo di prevenzione incendi previste al punto 53 (Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m²) dell'allegato I al DPR 151/11. L'adeguamento alle norme e criteri tecnici di prevenzione incendi ha creato nel tempo molte controversie sulla normativa da applicare (normative riguardante le autorimesse o criteri tecnici).

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 10 dicembre 2015)

32

ANTINCENDIO - 2

LA VENTILAZIONE DELL'INCENDIO E IL CONTROLLO DI FUMI E CALORE

Una delle misure principali di protezione antincendio riguarda il controllo di fumi e calore, che si realizza mediante lo smaltimento dei prodotti dell'incendio finalizzato ad azione di protezione (facilitare l'esodo, riduzione del danno, favorire l'intervento di spegnimento). Allo stato, molte normative e criteri tecnici di prevenzione incendi prescrivono misure di ventilazione, senza precisare le modalità interpretative e di dimensionamento.

(Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 22 dicembre 2015)

44

GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE – IV SEZIONE PENALE - SENTENZA 5 GENNAIO 2016 N. 16

APPALTI, VIGILANZA GENERALE AL COMMITTENTE

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 7 gennaio 2015)

48

CORTE D'APPELLO DI TRENTO - SEZIONE PENALE - SENTENZA 24 GIUGNO 2015 n. 186 INFORTUNI SUL LAVORO, IL DATORE DEVE VERIFICARE L'ADOZIONE DEI PRESIDI DI SICUREZZA (Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Diritto, 7 gennaio 2016)	49
RASSEGNA NORMATIVA LA SELEZIONE DELLA G.U.R.I.	50
PUNTO NORME LE PRINCIPALI NORME TECNICHE PUBBLICATE	53
ESPERTO RISPONDE	55
CALENDARIO GLI EVENTI E GLI INCONTRI UMAN DA GENNAIO A MARZO 2016	57

Chiuso in redazione il 14 gennaio 2016

La manutenzione certificata da Ente terzo

Continuano in questo numero di UMAN24 le presentazioni e le interviste alle **Aziende che hanno aderito alla Manutenzione Certificata da Ente Terzo**.

Come illustrato nel **numero 3 di UMAN24** la Manutenzione Certificata da Ente Terzo – che non si sovrappone ai sistemi di gestione per la qualità né si sostituisce ai controlli previsti dagli Organi dello Stato preposti alle verifiche del rispetto delle leggi - verifica che le Aziende di Manutenzione abbiano tutti i **requisiti, le attrezzature e le procedure necessarie** per effettuare la manutenzione degli estintori, dei componenti di reti d'idranti e delle porte tagliafuoco in modo corretto e soprattutto è in grado di definire **il corretto bilancio tra quanto acquistato, quanto venduto e quanto smaltito**.

E' quindi uno schema di certificazione volontario atto a verificare che la manutenzione di estintori, idranti, porte tagliafuoco venga eseguita secondo criteri "di qualità" definiti.

Questo **strumento semplicissimo a "carattere volontario"** è una "rivoluzione copernicana", in grado di aiutare:

- Le **Aziende di Manutenzione**, che possono ricorrervi per **promuovere la propria capacità di lavorare** e per **sviluppare** le proprie **prospettive di crescita**.
- I **Committenti** che hanno a disposizione uno strumento di tutela importante con cui pesare il grado di efficienza e di correttezza operativa dell'Azienda di Manutenzione che intendono ingaggiare, investendo in modo corretto le proprie risorse finanziarie.

La Manutenzione certificata da Ente Terzo avrà diversi vantaggi perché:

- Farà bene al mercato per la sua capacità di trasparenza.
- Farà bene all'attività delle Aziende di manutenzione.
- Farà bene anche al Paese, aiutando a contrastare l'evasione e le truffe.

Intervista-1

Manutenzione certificata da Ente terzo - Incontriamo le Aziende che hanno aderito

ANTINCENDIO BOSICA Srl

Parliamo con **Tina Bosica**, Amministratore Delegato di **ANTINCENDIO BOSICA**.

5

Per quale motivo Antincendio Bosica ha aderito allo schema ICIM “Manutenzione Certificata da Ente Terzo”?



Il servizio di manutenzione Certificata da Ente Terzo è una “certificazione” che in ambito nazionale da un valore aggiunto alla azienda in termini di sicurezza oltreché di garanzia del proprio operato. È una comprova di tutto il lavoro che da anni Antincendio Bosica sta mettendo a disposizione dei propri clienti

e che non aveva risalto rispetto a coloro che pur non operando con la stessa “qualità” riuscivano a colmare tale mancanza in quanto non c’era un termine di paragone che qualificasse tale procedure di lavoro. Con questa certificazione si è reso possibile dimostrare quello che si è sempre fatto in Antincendio Bosica giustificando la professionalità del servizio volto ai clienti oltre ché le competenze del personale che eroga tale servizio.

Quali sono le sue aspettative nei confronti di questa certificazione?

Che sia da spunto per tutta l’utenza; che diventi un requisito fondamentale per lavorare, così come già è nel resto dell’Europa, dove già esistono simili esperienze.

Che entri nei capitolati di appalti, medi e grandi, dove purtroppo ad oggi la parola d’ordine è “il risparmio ad ogni costo” così da poter gareggiare ad armi pari.

Antincendio Bosica è una società nata nel 2000 in Provincia di Pescara, a Montesilvano, allo scopo di presidiare direttamente il territorio abruzzese e molisano, e rispondere così alle esigenze commerciali delle aziende ivi operanti, continuando la tradizione ultratrentennale della famiglia Bosica nel settore antincendio. Grazie all'apertura di Antincendio Bosica, oltre ai servizi già attivi nell'altra azienda del gruppo, la Estintori Bosica, si aggiungono anche i



collaudi I.S.P.E.S.L., un nuovo centro di ricarica CO2, la commercializzazione di calzature di sicurezza, i servizi di consulenza e formazione per la Legge 626/94: l'azienda si è posta, quindi, da subito come uno dei punti di riferimento per l'Antincendio in Abruzzo e in Molise. L'azienda è certificata ISO 9001:2000, e sta espletando le pratiche per ottenere le certificazioni ISO 14001:2004 e OHSAS 18001, in modo da garantire il rispetto dell'ambiente e la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori aziendali. Dotata di personale aziendale altamente qualificato e certificato ICIM (certificazione ottenuta seguendo i corsi Uman, Associazione di Categoria appartenente a Confindustria), l'azienda è in grado di erogare servizi ad elevato tasso qualitativo e con appropriata tempistica. Tale azienda, che opera nell'antincendio a Pescara, è gestita dai fratelli Tina e Lorenzo Bosica, ed è partner della rete nazionale Universo Gold, gli Specialisti dell'Antincendio, una rete di manutentori specializzati ed addetti antincendio con l'obiettivo di dare al mercato della sicurezza una nuova visione, fondata non soltanto sulla cultura del prodotto, ma puntando alla competenza e alla qualità del servizio.

ANTINCENDIO BOSICA
C.DA Sant'Antonio – 65015 Montesilvano (PE)
Web: www.antincendiobosica.it

Intervista-2

Manutenzione certificata da Ente terzo - Incontriamo le Aziende che hanno aderito

LUPI ESTINTORI Srl

7

Parliamo con **Stefano Gronchi**, Direttore Generale di **LUPI ESTINTORI**

Per quale motivo Lupi Estintori ha aderito allo schema ICIM “Manutenzione Certificata da Ente Terzo”?

Per garantire l'attività di manutenzioni che svolgiamo per i nostri clienti in base alle norme di legge che nella maggior parte degli operatori del settore, purtroppo, vengono eluse. Abbiamo aderito allo schema ICIM, ente di certificazione terzo, e aderiamo al progetto “Controlla chi ti controlla”, per valorizzare la nostra attività che svolgiamo da anni nel rispetto rigorose delle norme che prevedono il ricambio dell'estinguente (dopo tre anni nel caso di polveri). La procedura ICIM prevede il controllo regolare dei registri di carico e scarico degli estinguenti, e delle operazioni che effettuiamo.

Abbiamo inoltre introdotto un nuovo sistema di cartellini di manutenzione che, oltre al marchio ICIM riporta il codice QR della nostra azienda, attraverso il quale con apposita applicazione su smartphone si può controllare direttamente la validità della certificazione.



Quali sono le sue aspettative nei confronti di questa certificazione?

Si ipotizza che tutta la clientela utente pretenda quanto prescrivono le norme da tutti gli operatori del settore in modo da creare le condizioni di un mercato equilibrato e corretto a differenza di quelli attuale che premia chi non rispetta le norme.

La nostra missione è la “sicurezza” in ambito domestico, professionale e industriale.

Dal 1978 siamo concentrati su questo, abbiamo perfezionato il nostro modo di lavorare e avviato un processo di innovazione e ricerca nel comparto antincendio e antinfortunistica che ci consente oggi di porci come un partner strategico con un ampio orizzonte di interventi. Siamo una realtà con oltre 90 addetti



LUPI ESTINTORI
Via Tosco Romagnola 255 – Pontedera (PI)
Web: www.gruppolupi.it

News



Antincendio

- **Agenzia delle Entrate - Circolare 27 marzo 2015, n.14/E Reverse charge** - Estensione a nuove fattispecie nel settore edile, energetico, nonché alle cessioni di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo. Primi chiarimenti - Articolo 1, commi 629 e 631 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015).

9

PREMESSA: IL CONTESTO COMUNITARIO

L'articolo 1, commi 629 e 631, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2015), integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto l'estensione del meccanismo di assolvimento dell'IVA mediante inversione contabile (c.d. reverse charge) a nuove fattispecie nell'ambito del settore edile ed energetico. Lo stesso articolo 1 della Legge di stabilità 2015, al comma 629, lettera d), inoltre, modificando l'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, ha esteso il meccanismo dell'inversione contabile anche alle cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo".

Con riferimento al settore edile, in conformità all'articolo 199, par. 1, lettera a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, il Legislatore ha introdotto la nuova lettera a-ter) al sesto comma dell'articolo 17 del citato DPR 633 del 1972, prevedendo l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Inoltre, compatibilmente con l'articolo 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, sono state aggiunte le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), al medesimo articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 per l'applicazione temporanea (fino al 31 dicembre 2018) del reverse charge ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE; ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica; alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore.

Come noto, l'adempimento dell'imposta secondo il meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, del citato DPR n. 633 del 1972, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

Tale meccanismo, adottato dagli Stati membri - secondo la Direttiva 2006/69/CE del 24 luglio 2006 - in deroga alla procedura normale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto secondo il sistema della rivalsa, mira a contrastare le frodi in particolari settori a rischio, evitando che il cessionario porti in detrazione l'imposta che il cedente non provvede a versare all'erario.

In particolare, per le operazioni indicate nell'articolo 199 della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, l'applicazione dell'inversione contabile può essere adottata dagli Stati membri senza la necessità di un'autorizzazione preventiva, essendo sufficiente una semplice comunicazione al Comitato IVA di cui all'articolo 398 della stessa Direttiva.

L'articolo 199-bis della Direttiva 2006/112/CE, inoltre, come modificato ad opera dell'articolo 1 della Direttiva 22 luglio 2013, n. 2013/43/UE, ha stabilito una serie di nuove fattispecie rispetto alle quali, per finalità antifrode, gli Stati membri "fino al 31 dicembre 2018 e per un periodo

minimo di due anni" possono decidere di applicare il meccanismo dell'inversione contabile informando previamente il Comitato IVA. La norma comunitaria consente, quindi, agli Stati membri di introdurre il meccanismo dell'inversione contabile a condizione che ne diano comunicazione al Comitato IVA e forniscano le informazioni relative all'ambito di applicazione della misura e al tipo e alle caratteristiche della frode, la descrizione delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi di comunicazione applicabili ai soggetti passivi e qualsiasi misura di controllo.

In linea con il dettato comunitario, per arginare l'evasione da riscossione e le frodi IVA, la legge di stabilità 2015 ha, dunque, previsto di ampliare il novero delle operazioni soggette al sistema dell'inversione contabile nell'ambito dei settori sopra menzionati.

Con riferimento alle nuove fattispecie introdotte nell'ambito del settore edile ed energetico, il meccanismo dell'inversione contabile si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

La presente circolare intende fornire i primi chiarimenti in ordine alle novità fiscali introdotte in materia di reverse charge, al fine di consentire agli operatori del settore una agevole applicazione delle disposizioni in argomento.

Per chiarezza espositiva, la circolare è divisa in tre macro argomenti (settore edile, energetico e dei pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo), ciascuno dei quali esamina l'ambito applicativo delle novità normative introdotte nella relativa area.

1. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NELL'AMBITO DEL SETTORE EDILE E DEI SETTORI CONNESSI

La lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, introdotta ad opera dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

La novella - come precisato in premessa - trova base giuridica comunitaria nell'articolo 199, lettera a), della Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE secondo cui "gli Stati membri possono stabilire che il debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili".

A tale riguardo, si precisa che l'ordinamento italiano ha già in parte recepito la norma comunitaria richiamata, prevedendo l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore" (art. 17, sesto comma, lettera a), del DPR 633 del 1972).

La circolare 37/E del 29 dicembre del 2006, in proposito, ha chiarito che l'ambito oggettivo della suddetta misura va limitato alle ipotesi in cui soggetti subappaltatori rendono servizi ad imprese del comparto dell'edilizia che si pongono quali appaltatori o, a loro volta, quali subappaltatori, in relazione alla realizzazione dell'intervento edilizio. I servizi forniti ai soggetti appaltatori o ad altri subappaltatori assumono rilevanza non solo se resi sulla base di un contratto riconducibile alla tipologia dell'appalto, ma anche se effettuati in base ad un contratto di prestazione d'opera. Per converso, il regime dell'inversione contabile non si applica alle prestazioni rese direttamente, in forza di contratti d'appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione. Tale meccanismo non si applica, altresì, alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

La citata circolare n. 37 del 2006 ha, inoltre, precisato che tenuti all'applicazione del reverse charge sono i subappaltatori che svolgono, anche se in via non esclusiva o prevalente, attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Per effetto dell'introduzione della disposizione di cui alla lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR 633 del 1972, l'obbligo di inversione contabile viene ora esteso alle seguenti prestazioni relative ad edifici:

- servizi di pulizia;
- demolizione;
- installazione di impianti;
- completamento.

Come si evince dal dettato della novella normativa in commento, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile riguarda, quindi, attività relative al comparto edile (prestazioni di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici) già interessate dal reverse charge alle condizioni di cui alla previgente lettera a) dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972, e, al contempo, interessa nuovi settori collegati non rientranti nel comparto edile propriamente inteso, come i servizi di pulizia relativi ad edifici.

A tale proposito, si osserva che il contenuto della lettera a-ter) risulta oggettivamente contiguo e complementare rispetto alla previsione di cui alla lettera a) del medesimo sesto comma, ma, al contempo, se ne differenzia sotto molteplici aspetti.

Differenti sono, infatti, i presupposti e l'ambito applicativo della novella normativa rispetto a quelli relativi alla lettera a) del sesto comma dell'articolo 17 del DPR 633 del 1972.

1.1. AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Per l'individuazione delle prestazioni di cui alla lettera a-ter) sopra elencate, in una logica di semplificazione e allo scopo di evitare incertezze interpretative, si ritiene, in conformità, peraltro, ai criteri adottati in sede di Relazione Tecnica, che debba farsi riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007. Tale criterio deve, quindi, essere assunto al fine di individuare le prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici.

Occorre comunque tener presente che i soggetti passivi che rendono i servizi di cui alla lettera a-ter), devono applicare il reverse charge indipendentemente dalla circostanza che si tratti di prestatori che operano nel settore edile, ossia che svolgono un'attività economica compresa nei codici della sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO.

Tuttavia, qualora il prestatore del servizio svolga sistematicamente attività ricomprese nelle classificazioni ATECO relative alle prestazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici, ma tali attività non siano state comunicate ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del DPR n. 633 del 1972, le stesse dovranno essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, con l'obbligo, da parte dello stesso prestatore di procedere all'adeguamento del codice ATECO (cfr. risoluzione n. 172/E del 13 luglio 2007).

Il sistema dell'inversione contabile si applica, inoltre, a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese:

✓ dal subappaltatore nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;

✓ nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori. Va evidenziato, altresì, che per le prestazioni di cui alla lettera a-ter) il sistema dell'inversione contabile si applica a prescindere:

✓ dal rapporto contrattuale stipulato tra le parti;

✓ dalla tipologia di attività esercitata.

In tal senso, la relazione tecnica alla Legge di Stabilità 2015, in cui si afferma testualmente che "il reverse charge riguarderebbe non soltanto le opere effettuate nei contratti di subappalto, bensì tutte le prestazioni rese nei rapporti B2B, anche nei confronti dei committenti che non operano nel settore edile o dei contraenti generali"

Il reverse charge di cui alla lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, continua, invece, ad applicarsi solo alle ipotesi di subappalto relativamente alle attività identificate dalla sezione F della classificazione delle attività economiche ATECO, diverse da quelle di installazione di impianti, demolizione e completamento.

Degli esempi possono meglio chiarire quanto sopra rappresentato: si pensi all'appalto avente ad oggetto prestazioni di completamento di un edificio rese nei confronti di un'impresa di costruzioni, come pure ad un servizio di pulizia reso da un'impresa nei confronti di uno studio professionale. Entrambe le fattispecie rientrano ora nell'ambito applicativo della lettera a-ter) ed in entrambi i casi l'imposta andrà applicata secondo il meccanismo dell'inversione contabile.

Con riferimento, invece, al caso di attività di costruzione di un edificio continua ad applicarsi il meccanismo del reverse charge solo in presenza di prestazioni dipendenti da subappalto, rese nei confronti di un appaltatore, ai sensi del disposto della lettera a) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Da ultimo, in linea con l'indirizzo interpretativo fornito con la più volte citata circolare n. 37/E del 2006, devono ritenersi escluse dal reverse charge le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene (cfr. anche risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).

1.2. PRESTAZIONI RELATIVE AD "EDIFICI"

Al fine di meglio delineare l'ambito applicativo della norma in commento, è necessario definire il concetto di edificio, al quale la lettera a-ter) fa testuale riferimento.

Da un punto di vista fiscale non si rinviene, in ambito IVA, una definizione di edificio.

A tale proposito, appare utile fare presente che l'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia", definisce l'edificio come "un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti".

Tale definizione appare in linea con i chiarimenti già forniti dall'Amministrazione finanziaria con la risoluzione n. 46/E/1998, ove, riprendendo la circolare del Ministero dei lavori pubblici del 23 luglio 1960, n. 1820, è stato precisato che per "edificio e fabbricato si intende qualsiasi costruzione coperta isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome".

In base alla ricostruzione normativa sopra operata, pertanto, si è dell'avviso che il Legislatore, utilizzando il riferimento alla nozione di edificio, abbia sostanzialmente voluto limitare la disposizione in commento ai fabbricati, come risultanti dalle disposizioni sopra esposte e non alla più ampia categoria dei beni immobili.

La disposizione deve intendersi riferita sia ai fabbricati ad uso abitativo che a quelli strumentali, ivi compresi quelli di nuova costruzione, nonché alle parti di essi (ad esempio, singolo locale di un edificio). Devono ricomprendersi, inoltre, nell'ambito applicativo della norma in commento anche gli edifici in corso di costruzione rientranti nella categoria catastale F3 e le "unità in corso di definizione" rientranti nella categoria catastale F4.

Sulla base della ricostruzione sopra operata, si ritiene che non rientrino, pertanto, nella nozione di edificio e vadano, quindi, escluse dal meccanismo del reverse charge le prestazioni di servizi di cui alla lettera a-ter) aventi ad oggetto, ad esempio, terreni, parti del suolo, parcheggi, piscine, giardini, etc., salvo che questi non costituiscano un elemento integrante dell'edificio stesso (ad esempio, piscine collocate sui terrazzi, giardini pensili, impianti fotovoltaici collocati sui tetti, etc.).

Resta inteso che il meccanismo del reverse charge non si applica alle prestazioni di servizi di pulizia, installazione di impianti e demolizione relative a beni mobili di ogni tipo.

1.3. SERVIZI DI PULIZIA NEGLI EDIFICI

In via preliminare, si fa presente che precedentemente all'entrata in vigore della lettera a-ter), sesto comma, dell'articolo 17 del DPR 633 del 1972, i servizi di pulizia relativi ad edifici erano esclusi dall'applicazione del reverse charge.

A riguardo la sopra menzionata circolare n. 37/E del 2006, chiarendo che tale attività non rientrava nella sezione F della Tabella ATECO 2007 (costruzioni), ha precisato che su tali prestazioni l'IVA andava applicata con le modalità ordinarie.

Per effetto delle modifiche normative introdotte dall'articolo 1, comma 629, della Legge di stabilità 2015, a partire dal 1° gennaio 2015, alle prestazioni di servizi di pulizia relative ad edifici si applica il meccanismo dell'inversione contabile. Relativamente ai servizi di pulizia, dunque, l'unica condizione richiesta dalla lettera a-ter), sesto comma, dell'articolo 17 del DPR 633 del 1972 è che tali prestazioni siano "relative ad edifici" (ad esempio, i servizi di pulizia resi da una impresa nei confronti di società o di uno studio di professionisti).

Per l'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di servizi di pulizia, come già anticipato, si può fare riferimento alle attività ricomprese nei codici attività della Tabella ATECO 2007.

Sono, dunque, da ricomprendere nell'ambito applicativo della lettera a-ter) le attività classificate come servizi di pulizia dalla suddetta Tabella, a condizione che questi ultimi siano riferiti esclusivamente ad edifici:

81.21.00 Pulizia generale (non specializzata) di edifici;

81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali. Devono intendersi escluse dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile le attività di pulizia specializzata di impianti e macchinari industriali, in quanto non rientranti nella nozione di edifici.

1.4. DEMOLIZIONE, INSTALLAZIONE DI IMPIANTI E COMPLETAMENTO DEGLI EDIFICI

Nell'ambito del settore edile propriamente inteso, la lettera a-ter) dell'articolo 17 del DPR 633 del 1972 estende il meccanismo dell'inversione contabile anche alle prestazioni di servizi di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Analogamente a quanto osservato relativamente ai servizi di pulizia, si è dell'avviso che il riferimento alla classificazione delle prestazioni nell'ambito delle attività economiche ATECO 2007 sia utilizzabile anche per l'individuazione delle prestazioni in commento.

In proposito, si osserva che le attività di "demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici" sono espressamente menzionate nelle seguenti voci della Tabella ATECO 2007:

Demolizione

43.11.00 Demolizione

Installazione di impianti relativi ad edifici

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione);

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione;

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione);

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)

43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili;

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni;

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a. (limitatamente alle prestazioni riferite ad edifici).

Completamento di edifici

Si osserva che il termine "completamento" di edifici, contenuto nella lettera a-ter) in commento, è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico. L'articolo 3 del Testo Unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, etc.

Peraltro, non si ravvisa una nozione di completamento né nella Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE né nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013.

Ai fini dell'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di "completamento di edifici" soccorrono nuovamente le classificazioni fornite dai seguenti codici attività ATECO 2007:

43.31.00 Intonacatura e stuccatura;

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di "arredi" deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;

43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;

43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili - muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);

43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. "completamento di edifici".

Dalla citata elencazione emerge che le prestazioni consistenti nel rifacimento della facciata di un edificio possono ritenersi comprese fra i servizi di completamento e, conseguentemente, assoggettate al meccanismo del reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter), del DPR n. 633 del 1972.

Si ritiene, invece, che debbano essere escluse dal meccanismo dell'inversione contabile le prestazioni di servizi relative alla preparazione del cantiere di cui al codice ATECO 2007 43.12, in quanto le stesse non sono riferibili alla fase del completamento, bensì a quella propedeutica della costruzione.

Si evidenzia, inoltre, che in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge. Ciò in quanto il meccanismo dell'inversione contabile, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni soggette a reverse charge dovranno essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile. Si pensi, ad esempio, ad un contratto che preveda l'installazione di impianti, unitamente allo svolgimento di altre generiche prestazioni di servizi non rientranti nel meccanismo dell'inversione contabile. In tal caso, si dovrà procedere alla scomposizione delle operazioni oggetto del contratto, distinguendo le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge (nell'esempio, il servizio di installazione di impianti) da quelle assoggettabili ad IVA secondo le regole ordinarie.

Tuttavia, stante la complessità delle tipologie contrattuali riscontrabili nel settore edile, le indicazioni sopra fornite potrebbero risultare di difficile applicazione con riferimento all'ipotesi di un contratto unico di appalto - comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge ai sensi della lettera a-ter) - avente ad oggetto la costruzione di un edificio ovvero interventi di restauro, di risanamento conservativo e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

In una logica di semplificazione, si ritiene che, anche con riferimento alle prestazioni riconducibili alla lettera a-ter), trovino applicazione le regole ordinarie e non il meccanismo del reverse charge. Così, ad esempio, in presenza di un contratto avente ad oggetto la ristrutturazione di un edificio in cui è prevista anche l'installazione di uno o più impianti, non si dovrà procedere alla scomposizione del contratto, distinguendo l'installazione di impianti dagli interventi, ma si applicherà l'IVA secondo le modalità ordinarie all'intera fattispecie contrattuale.

1.5. ENTRATA IN VIGORE

Il meccanismo del reverse charge, relativamente alle nuove tipologie di operazioni indicate dalla citata lettera a-ter) si applica alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2015.

Il momento di effettuazione delle operazioni andrà verificato secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

2. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE NELL'AMBITO DEL SETTORE ENERGETICO

In senso conforme all'articolo 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, l'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha aggiunto le nuove lettere d-bis), d-ter) e d-quater), all'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

Tali commi estendono l'inversione contabile:

- ai trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definite dall'articolo 3 della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, e successive modificazioni, trasferibili ai sensi dell'articolo 12 della medesima Direttiva 2003/87/CE, e successive modificazioni;
- ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;

- alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, lettera a).

L'articolo 199-bis della Direttiva 112/2006 consente di estendere il meccanismo del reverse charge alle operazioni sopra elencate per una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31 dicembre 2018.

Si tratta, dunque, come accennato in premessa, di una misura di carattere temporaneo introdotta al fine di contrastare l'utilizzo diffuso delle frodi IVA riscontrate nell'ambito del settore energetico, come evidenziato, peraltro, dalla relazione tecnica alla legge di stabilità 2015.

L'ambito di applicazione della disposizione in commento riguarda in primo luogo i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra di cui all'articolo 3 della Direttiva n. 2003/87/CE.

In proposito, si fa presente che la citata Direttiva 2003/87/CE ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nell'Unione Europea al fine di promuovere la riduzione delle emissioni inquinanti. Tale sistema permette agli Stati membri di adempiere agli obblighi di riduzione delle emissioni attraverso un meccanismo di acquisto o di vendita di quote di emissione.

Il nostro ordinamento ha dato attuazione alle norme comunitarie con più atti legislativi, tra cui il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e, da ultimo, il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.

La disposizione normativa in commento ha, altresì, previsto che il meccanismo dell'inversione contabile si applichi anche ai trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica.

Nell'ambito applicativo della norma vanno, dunque, ricompresi i certificati che hanno finalità di incentivazione dell'efficienza energetica o della produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità alle finalità e agli obiettivi della Direttiva n. 2003/87/CE, quali ad esempio i certificati verdi, i titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi) e le garanzie di origine.

In virtù della natura e della funzione da essi svolta, tali titoli vanno qualificati come certificati collegati al settore dell'energia elettrica e del gas, in quanto consentono agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi relativi al rispetto ambientale.

In proposito si fa presente che, i certificati verdi sono stati introdotti nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (che dà attuazione alla Direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per consentire ai produttori di energia elettrica di adempiere all'obbligo di immettere ogni anno in rete una determinata quota di energia elettrica "pulita". Tali certificati rappresentano, infatti, la produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili.

I titoli di efficienza energetica (c.d. certificati bianchi), introdotti nel 2004 (Decreti Ministeriali del 20 luglio 2004, "gas" e "energia elettrica", come modificati successivamente dal Decreto Ministeriale 21 dicembre 2007 e 28 dicembre 2012), attestano il risparmio di gas ed energia elettrica conseguito attraverso sistemi di efficientamento della produzione.

Le garanzie di origine sono state introdotte con il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (che ha recepito la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30), ed hanno esclusivamente lo scopo di consentire ai fornitori di energia elettrica di provare ai clienti finali la quota o la quantità di energia derivante da fonti rinnovabili nel proprio mix energetico.

Pertanto, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi aventi ad oggetto i titoli sopra richiamati sono soggetti all'applicazione del reverse charge ai sensi dell'articolo 17, sesto comma, lettera d-ter), del DPR n. 633 del 1972.

Si ritiene che debbano essere compresi nell'ambito applicativo della lettera d-ter), anche le unità di riduzione delle emissioni (ERU) e le riduzioni certificate delle emissioni (CER).

Da ultimo, l'estensione del reverse charge riguarda le cessioni di gas e di energia elettrica al 'soggetto passivo-rivenditore'.

A tale proposito, si fa presente che per soggetto passivo-rivenditore deve intendersi "un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica (...) è costituita dalla rivendita di detti beni ed il cui consumo personale di detti prodotti è trascurabile" (articolo 7-bis), comma 3, lettera a), del DPR n. 633 del 1972).

Con riferimento a tale nozione, la circolare n. 54/E del 23 dicembre 2004 ha precisato che, ai fini della individuazione, in capo al soggetto passivo-rivenditore, del requisito dell'acquisto e della

rivendita, in via principale, di gas e di elettricità non è necessario avere riguardo al complesso delle attività svolte dal soggetto interessato, ma bisogna esaminare il comportamento del soggetto in relazione ai singoli acquisti di gas ed elettricità. Il documento di prassi sopra citato precisa, inoltre, che non fa venir meno la qualificazione di "rivenditore" la circostanza che una parte del prodotto acquistato possa essere destinato a sopperire agli immediati bisogni del soggetto stesso, nell'ambito ovviamente dell'esercizio della sua attività economica, a condizione che tale uso e consumo sia di trascurabile entità.

Alle cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto che non sia qualificabile come 'soggetto passivo-rivenditore', secondo la definizione sopra riportata, l'IVA deve essere applicata con le modalità ordinarie.

Va da sé che restano escluse dall'ambito applicativo della disposizione in commento le cessioni di gas e di energia elettrica effettuate nei confronti di un consumatore finale.

Da ultimo, si osserva che il generico riferimento alle "cessioni di gas" operato dalla disposizione di cui alla lettera d-quater) in commento, comporta l'esclusione dall'ambito applicativo della norma e, conseguentemente, dall'applicazione del reverse charge delle cessioni aventi ad oggetto il Gas di Petrolio Liquefatto (GPL), in quanto tale sostanza presenta caratteristiche più simili agli oli minerali che non ai gas vettoriati tramite sistemi o reti di gas naturale.

Ciò appare coerente, peraltro, con l'impianto sistematico delle norme comunitarie. Si segnala, infatti, che l'articolo 199-bis), paragrafo 1, lett. e) della Direttiva n. 112 del 2006 stabilisce che il meccanismo del reverse charge è applicabile, fra l'altro alle "cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2".

Per "soggetto passivo - rivenditore", ai sensi della disposizione di cui all'articolo 38, paragrafo 2, della citata Direttiva n. 112 del 2006 (recepita in ambito domestico dall'articolo 7-bis), comma 3 lettera a) del DPR n. 633 del 1972), si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all'acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.

Tale definizione è specificamente dettata ai fini del paragrafo 1 dell'articolo 38 della Direttiva IVA e, precisamente, per la delimitazione del presupposto territoriale dell'IVA relativamente alle cessioni di gas che avvengono "attraverso un sistema del gas naturale situato nel territorio della Comunità o qualsiasi rete connessa a un siffatto sistema".

Pertanto, come sopra già evidenziato, il meccanismo del reverse charge non può ritenersi applicabile alle cessioni di GPL, in quanto le stesse non avvengono tramite un sistema di gas naturale o reti connesse a tale sistema.

3. ESTENSIONE DEL REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI PALLETS RECUPERATI AI CICLI DI UTILIZZO SUCCESSIVI AL PRIMO

Come sopra anticipato, il comma 629, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, modificando l'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, ha esteso, con decorrenza 1 gennaio 2015, il meccanismo dell'inversione contabile alle cessioni di "bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo".

Sulla base del dato letterale della novella normativa di cui all'articolo 74, comma 7, del DPR 633 del 1972, che ha una evidente finalità antifrode, la condizione necessaria ai fini dell'applicazione del reverse charge alle cessioni di bancali in legno, è che questi ultimi siano pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo.

A tal fine, non è richiesta - come nel caso dei rottami - la condizione che i beni in questione (pallets) siano inutilizzabili rispetto alla loro originaria destinazione se non attraverso una fase di lavorazione e trasformazione, essendo sufficiente, nel caso che qui interessa, che il pallet sia ceduto in un ciclo di utilizzo successivo al primo.

Peraltro, si è dell'avviso che con la locuzione "cicli di utilizzo successivi al primo", il Legislatore abbia voluto fare riferimento a tutte le fasi successive alla prima immissione in commercio del pallet nuovo. Ciò in quanto il bene - essendo normalmente sottoposto al trasporto, magazzinaggio, selezione, etc. - è di fatto un bene recuperato ad un ciclo di utilizzo successivo al primo. Conseguentemente, tutte le fasi di rivendita successive alla prima andranno assoggettate al regime dell'inversione contabile.

4. RAPPORTO TRA SPLIT PAYMENT E REVERSE CHARGE

L'articolo 17-ter) del DPR n. 633 del 1972, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge di stabilità 2015 prevede che "per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Tale disposizione prevede il meccanismo del c.d. split payment, che consiste in una speciale modalità di versamento dell'IVA, in relazione alle operazioni effettuate nei confronti dei soggetti pubblici espressamente individuati dalla norma medesima, per le ipotesi in cui questi ultimi non risultino essere debitori di imposta.

In particolare, mediante il meccanismo dello split payment l'ente pubblico cessionario/committente corrisponde al fornitore del bene o del servizio il corrispettivo pattuito al netto dell'IVA indicata in fattura, che deve essere versata all'Erario direttamente dall'ente.

La norma prevede espressamente che le disposizioni relative allo split payment non si applicano qualora l'ente pubblico sia debitore di imposta. E' il caso, ad esempio, di un ente pubblico cessionario o committente che, in qualità di soggetto passivo d'imposta, deve applicare il meccanismo del reverse charge.

E' evidente che i servizi in commento, resi alla Pubblica Amministrazione, soggetti al meccanismo dell'inversione contabile, sono unicamente quelli che vengono acquistati da quest'ultima nell'esercizio della propria attività economica.

5. APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE DA PARTE DELLE SOCIETÀ CONSORZIATE

Nell'individuare l'ambito di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile nelle ipotesi in cui intervengano organismi di natura associativa, la circolare n. 19/E del 4 aprile 2007 ha precisato che le prestazioni rese dai consorziati al consorzio assumono la medesima valenza delle prestazioni rese dal consorzio ai terzi, in analogia con quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, del DPR n. 633 del 1972, con riferimento al mandato senza rappresentanza.

In sostanza, qualora il consorzio agisca sulla base di un contratto assoggettabile alla disciplina del reverse-charge, tale modalità di fatturazione, riverberandosi anche nei rapporti interni, è applicabile anche da parte delle società consorziate per le prestazioni rese al consorzio.

Tali chiarimenti devono considerarsi validi anche con riferimento alle nuove fattispecie introdotte dall'articolo 1, commi 629, 631 e 632 della Legge di Stabilità 2015 alle quali si applica il meccanismo di inversione contabile.

6. REVERSE CHARGE E REGIME DELL'IVA PER CASSA

L'articolo 32-bis) del decreto-legge n. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, prevede il differimento dell'esigibilità dell'IVA (c.d. regime IVA per cassa o cash accounting) per i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di altri soggetti passivi IVA e che, avendo realizzato nell'anno precedente un volume di affari non superiore a 2 milioni di euro, hanno esercitato apposita opzione.

Con circolare n. 44/E del 26 novembre 2012 è stato precisato che il regime dell'IVA per cassa non è applicabile alle operazioni per le quali l'IVA è applicata secondo regole peculiari. In particolare è stato chiarito che in relazione alle operazioni soggette al reverse charge, il cedente o prestatore non può oggettivamente applicare il differimento dell'esigibilità dell'imposta, in quanto il soggetto tenuto al versamento dell'imposta a debito è colui che ha ricevuto il bene o il servizio.

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, costituendo una deroga alle modalità ordinarie di assolvimento dell'imposta, esclude, quindi, l'applicabilità del regime di cash accounting. Pertanto, qualora i soggetti che abbiano optato per l'IVA per cassa, dal 1° gennaio 2015, pongano in essere operazioni che, per effetto e delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di stabilità

2015, rientrano nel meccanismo del reverse charge, relativamente a tali operazioni non potranno più applicare per il regime di cash accounting.

Come sopra precisato, ai fini dell'applicabilità del meccanismo del reverse charge, il momento di effettuazione delle operazioni andrà verificato secondo le regole generali previste dall'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.

Conseguentemente, le operazioni effettuate fino al 31 dicembre 2014, per le quali, in base alla novella normativa, troverebbe applicazione a partire dal 1° gennaio 2015 il meccanismo del reverse charge, resteranno soggette al regime del cash accounting.

7. REVERSE CHARGE E NUOVO REGIME FORFETARIO

La legge di stabilità 2015, all'articolo 1, commi da 54 a 89, ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2015, un nuovo regime forfetario.

Con riferimento all'IVA, i contribuenti che applicano tale regime forfetario sono, tra l'altro, esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Per tali soggetti rimane, quindi, obbligatoria l'emissione della fattura (senza addebito dell'IVA a titolo di rivalsa), che dovrà riportare l'annotazione "operazione in franchigia da IVA" con l'indicazione del riferimento normativo. Per quanto riguarda gli acquisti, conseguentemente, non potrà essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA sulle relative fatture.

Dall'impianto normativo sopra illustrato discende che non si applica il reverse charge alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate da soggetti che applicano il regime forfetario (in tal senso si rinvia alla circolare n 37/E del 29 dicembre 2006 con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al regime dei "minimi").

Qualora, invece, tali soggetti acquistino beni o servizi in regime di reverse charge, gli stessi saranno tenuti ad assolvere l'imposta secondo tale meccanismo e, non potendo esercitare il diritto alla detrazione, dovranno effettuare il versamento dell'imposta a debito.

Resta inteso che le precisazioni fornite relativamente al nuovo regime forfetario debbano ritenersi valide anche con riferimento al regime dei "minimi", la cui proroga è stata prevista dall'articolo 10, comma 12-undecies), del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (c.d. "Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11.

8. ACQUISTI DI SERVIZI PROMISCUI DA PARTE DI UN ENTE NON COMMERCIALE

Va considerata, con particolare attenzione, la circostanza del committente ente non commerciale che acquista un servizio destinato, in parte allo svolgimento della propria attività commerciale e in parte allo svolgimento della propria attività non commerciale (cd. attività istituzionale).

In tal caso, ai fini dell'individuazione della modalità di applicazione del tributo, occorrerà far riferimento a criteri oggettivi.

In particolare, per distinguere la quota di servizi da imputare alla gestione commerciale dell'ente, assoggettabile al meccanismo dell'inversione contabile, da quella imputabile all'attività istituzionale, occorrerà far riferimento, ad esempio, agli accordi contrattuali tra le parti, all'entità del corrispettivo pattuito, al carattere dimensionale degli edifici interessati, etc.

Al riguardo, può tornare utile il seguente esempio:

Un'associazione culturale acquista, al costo di 7.200 euro, un servizio di pulizia dei propri locali [superficie mq 400, di cui mq 30 adibiti allo svolgimento di attività commerciali (ad esempio, un bar) e mq 370 adibiti allo svolgimento della propria attività istituzionale non commerciale]

Percentuale del locale adibito all'attività commerciale, rispetto all'area oggetto del contratto:

$$x:100=30:400$$

$$100 \times 30$$

$$\frac{\quad}{400} = 7,5\%$$

$$400$$

Percentuale dello spazio adibito all'attività istituzionale, rispetto all'area oggetto del contratto:

$$x:100=370:400$$

$$100 \times 370$$

$$\frac{\quad}{400} = 92,5\%$$

$$400$$

Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività commerciale:

$$7.200 \times 7,5\% = \text{euro } 540$$

Quota di corrispettivo del servizio di pulizia imputabile all'attività istituzionale:

$$7.200 \times 92,5\% = \text{euro } 6.660$$

Analogamente, in presenza di un unico corrispettivo riferibile ad un contratto, comprensivo di servizi, alcuni dei quali soggetti al regime dell'inversione contabile e altri soggetti all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere ad individuare, sempre sulla base di criteri oggettivi, la parte di corrispettivo relativa ai servizi a cui si applica il meccanismo del reverse charge e quella relativa ai servizi soggetti all'applicazione dell'imposta secondo le modalità ordinarie.

9. UTILIZZO DEL PLAFOND

In merito all'applicazione della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR n. 633 del 1972, si precisa che, qualora la lettera di intento inviata dall'esportatore abituale sia emessa con riferimento ad operazioni assoggettabili al meccanismo dell'inversione contabile, di cui all'articolo 17, comma 6, del medesimo DPR n. 633, relativamente a tali operazioni troverà applicazione la disciplina del reverse charge, che, attesa la finalità antifrode, costituisce la regola prioritaria.

Tali operazioni, pertanto, dovranno essere fatturate ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del DPR n. 633 del 1972 e non ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c), del medesimo DPR n. 633. Conseguentemente, per tali operazioni non potrà essere utilizzato il plafond.

Può verificarsi, inoltre, il caso di un esportatore abituale che riceva dai fornitori delle fatture ove non sia facile scindere (anche per ragioni di formulazione del contratto) la parte soggetta al regime del reverse charge da quella soggetta all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie.

In tali ipotesi, in presenza di un unico contratto, comprensivo di una pluralità di prestazioni di servizi in parte soggette al regime dell'inversione contabile e in parte soggette all'applicazione dell'IVA nelle modalità ordinarie, si dovrà procedere alla scomposizione dell'operazione oggetto del contratto, individuando le singole prestazioni assoggettabili al regime del reverse charge.

Ciò in quanto il meccanismo dell'inversione contabile - come sopra precisato - costituisce la regola prioritaria. In tale ipotesi, pertanto, le singole prestazioni (ad es. demolizione, installazione di impianti e opere di completamento), ancorché formino oggetto di un unico contratto di appalto, devono essere distinte dalle altre prestazioni di servizi ai fini della fatturazione, in quanto soggette in via autonoma al meccanismo dell'inversione contabile.

10. SOGGETTI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

Come è noto, l'applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del DPR n. 633 del 1972 e con l'indicazione della norma che prevede l'applicazione dell'inversione contabile; il committente, a sua volta, integra la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi, di cui agli articoli 23 o 24, entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del DPR n. 633 del 1972 (cfr. circolare n. 37/E del 2006).

In considerazione di quanto sopra, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione alle prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti che, beneficiando di particolari regimi fiscali, sono di fatto esonerati dagli adempimenti previsti dal DPR n. 633 del 1972 (annotazione delle fatture, tenuta del registro dei corrispettivi e del registro degli acquisti, di cui agli articoli 23, 24 e 25 del DPR n. 633 del 1972).

L'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai soggetti esonerati dai predetti adempimenti contabile si porrebbe, infatti, in contrasto con la ratio agevolativa e con le finalità di semplificazione previste dalle norme speciali.

A titolo esemplificativo, fra i soggetti esonerati dall'applicazione del meccanismo del reverse charge rientrano:

- i produttori agricoli con volume di affari non superiore a 7.000 euro, di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972;
- esercenti attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 ai quali, agli effetti dell'IVA, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972;
- enti che hanno optato per le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
- soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al DPR n. 633 del 1972 che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 25.822,84 euro, di cui all'articolo 74-quater, quinto comma, del DPR n. 633 del 1972.

7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Da ultimo, si fa presente che, in considerazione della circostanza che la disciplina recata dagli articoli 17, sesto comma, lettere a-ter), d-bis), d-ter) e d-quater), e 74, settimo comma, del DPR n. 633 del 1972, produce effetti già in relazione alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, e che, in assenza di chiarimenti, la stessa poteva presentare profili di incertezza, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, sono fatti salvi, con conseguente mancata applicazione di sanzioni, eventuali comportamenti difformi adottati dai contribuenti, anteriormente all'emanazione del presente documento di prassi.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

- **Agenzia delle Entrate Circolare 22 dicembre 2015, n.37/E Articolo 17, sesto comma, lett. a-ter) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633** - Ulteriori problematiche concernenti l'ambito applicativo del meccanismo del reverse charge nel settore edile - quesiti emersi negli incontri con le associazioni di categoria

PREMESSA

In occasione di incontri tenutisi con i rappresentanti delle associazioni di categoria, sono state poste all'attenzione della scrivente questioni concernenti l'ambito applicativo del meccanismo del reverse charge, di cui alla lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotta ad opera dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Come chiarito con la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015, la disposizione in commento - conformemente con l'articolo 199, par. 1, lett. a) della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, secondo cui "gli Stati membri possono stabilire che il debitore d'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate prestazioni di servizi di costruzione, inclusi i servizi di riparazione, pulizia, manutenzione, modifica e demolizione relative a beni immobili" - prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Con il presente documento di prassi si forniscono ulteriori chiarimenti in risposta a specifici quesiti formulati dalle associazioni di categoria, concernenti l'applicabilità del meccanismo del reverse charge nel settore edile e nei settori ad esso connessi.

(...)

7. Attività di manutenzione e riparazione di impianti

Domanda

In considerazione della circostanza che il codice ATECO 2007 43.29.09, denominato "altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.", come del resto altri codici della medesima divisione, non fa esplicito riferimento alle prestazioni di manutenzione e riparazione, si chiede di sapere se tali ultime prestazioni rientrino o meno fra le attività assoggettabili al meccanismo del reverse charge.

Risposta

A richiesta di questa Agenzia, l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ha precisato che nelle attività di cui al codice 43.29.09 "Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a." della Tabella ATECO 2007 sono comprese anche le prestazioni di manutenzione e riparazione.

A parere di tale Istituto, infatti, fra le prestazioni indicate nel codice 43.29.09, come in tutti i codici della divisione 43 "Lavori di costruzione specializzati", sono comprese anche le attività di riparazione e manutenzione dei beni ivi indicati.

Pertanto, anche le prestazioni di manutenzione e riparazione, ancorché non esplicitamente indicate dai codici ATECO di riferimento della divisione 43, dovranno essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972.

(...)

9. Installazione e manutenzione degli impianti antincendio

Domanda

Si chiede se il meccanismo dell'inversione contabile sia applicabile o meno alle attività di manutenzione e riparazione delle porte REI (c.d. porte tagliafuoco) e alle prestazioni di manutenzione aventi per oggetto gli estintori e gli idranti.

Risposta

Le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti di spegnimento antincendio, in quanto riconducibili al codice ATECO 43.22.03 "Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)", rientrano nell'ambito applicativo della lett. a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 e sono, quindi, soggette al meccanismo dell'inversione contabile, se effettuate verso soggetti passivi IVA e se relative ad edifici.

In particolare, si evidenzia che con la risoluzione n. 245/E del 16 giugno 2008, è stato chiarito che la manutenzione degli estintori, delle manichette e delle maschere deve essere assoggettata al regime di inversione contabile "solo nell'ipotesi in cui i materiali mobili oggetto di manutenzione facciano parte di un impianto complesso installato su un immobile e la manutenzione in discorso si inserisca nel quadro della manutenzione dell'intero impianto".

Si precisa che gli estintori fanno parte di un impianto complesso solo ove gli stessi siano parte integrante di un impianto di protezione attiva rispondente alle prescrizioni e ai dettami di cui al DM 20 dicembre 2012, recante "regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette al controllo di prevenzione incendi".

Sono tali “gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendio; gli impianti di estinzione o controllo dell’incendio, di tipo automatico o manuale; gli impianti di controllo del fumo e del calore”, che siano installati seguendo un progetto redatto da un tecnico abilitato, in osservanza delle vigenti normative e delle regolamentazioni tecniche applicabili.

Pertanto, le attività di installazione e di manutenzione di estintori rientrano nel campo di applicazione del reverse charge, a condizione che gli stessi facciano parte di un impianto, avente le caratteristiche di cui al sopra citato DM, installato in un edificio e che l’attività sia resa nell’ambito della manutenzione dell’intero impianto.

Gli estintori che non fanno parte di un impianto complesso, come sopra definito sulla base della specifica normativa di riferimento (il DM 6 marzo del 1992 per gli estintori carrellati e il DM 7 gennaio 2005 per gli estintori portatili), non possono, invece, essere considerati impianti di spegnimento antincendio, bensì apparecchi mobili. In tal caso, il meccanismo del reverse charge non trova applicazione per le prestazioni di servizi concernenti l’installazione di estintori, nonché per la manutenzione e la riparazione degli stessi.

Da ultimo, si precisa che le porte tagliafuoco e le uscite di sicurezza devono considerarsi, ai sensi del DM 21 giugno 2004, impianti di protezione sia pure passiva contro gli incendi. L’attività di installazione di detti impianti deve essere ricondotta nel codice ATECO 43.29.09 (“altri lavori di costruzione e installazione in edifici n.c.a.”) ed è, pertanto, soggetta al meccanismo dell’inversione contabile ai sensi dell’articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972.

(...)

10. Sostituzione delle componenti di un impianto

Domanda

In caso di malfunzionamento di un impianto, si chiede di precisare se la riparazione e/o sostituzione di alcune parti dello stesso, difettose o diventate inutilizzabili per usura, rientri nell’ambito di applicazione del reverse charge.

Risposta

Si è del parere che, qualora la volontà contrattuale delle parti sia rivolta alla riparazione e/o ammodernamento degli impianti, anche mediante la sostituzione di parti danneggiate o divenute obsolete e non alla mera fornitura di beni, le suddette attività ricadano nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile, a condizione, naturalmente, che i servizi resi siano relativi a edifici.

Quando l’interesse delle parti è diretto al conseguimento di una prestazione complessa diretta al mantenimento in funzione dell’impianto installato, gli interventi in questione devono essere assoggettati al meccanismo del reverse charge, prevalendo, in tali circostanze, la causa del fare sul dare. A maggior ragione, va applicato il reverse charge nel caso in cui gli interventi siano tali da configurare un “nuovo impianto”, trattandosi, in concreto, di servizi di installazione.

11. Installazione di impianti funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio

Domanda

Si chiede di sapere se le prestazioni di installazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento di un’attività industriale e non al funzionamento dell’edificio, autonomamente considerato, rientrino o meno nell’ambito di applicazione del meccanismo dell’inversione contabile.

Risposta

Nel caso in cui l’attività di installazione di impianti sia riconducibile al codice ATECO 33.20.09 “Installazione di altre macchine ed apparecchiature industriali”, vale a dire ad un codice non

ricompreso nell'elenco di cui alla più volte citata circolare n. 14/E del 2015 (cfr. codici ATECO 2007 43.21, 43.22 e 43.29), non trova applicazione il meccanismo dell'inversione contabile di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972. A tal riguardo si consideri, ad esempio, l'installazione di impianti di refrigerazione ad uso industriale, come nel caso di magazzini frigoriferi finalizzati alla conservazione, lavorazione e successiva distribuzione di prodotti agricoli ed alimentari. In tal caso, il codice ATECO 33.20.09, nel quale si colloca la predetta attività, non è tra quelli espressamente richiamati dalla circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 (da 43.21.01 a 43.29.09) e, quindi, per tali prestazioni non troveranno applicazione le disposizioni in materia di inversione contabile.

Le attività di "installazione impianti", individuate con i codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, si riferiscono, infatti, ad impianti che formano parte integrante dell'edificio e sono ad esso serventi. Diversamente, nel caso in cui l'installazione di impianti sia strettamente funzionale allo svolgimento di un'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio autonomamente considerato (sebbene una volta installati gli impianti costituiscano un tutt'uno con l'edificio medesimo), si applica l'IVA secondo le modalità ordinarie. Analogamente a quanto sopra chiarito, anche l'attività di manutenzione e riparazione di impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell'attività industriale e non al funzionamento dell'edificio, non ricompresi nei menzionati codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09, deve essere esclusa dall'ambito applicativo del reverse charge.

12. Prestazioni rese da soggetti terzi

Domanda

Unitamente all'attività di commercio di beni, una società offre alla propria clientela anche il servizio di installazione e allestimento degli stessi. Qualora detti servizi siano resi da soggetti terzi (c.d. terzisti) su incarico della società cedente e vengano da quest'ultima fatturati al cliente, si chiede di sapere se alle prestazioni rese dai terzisti sia applicabile il reverse charge di cui all'articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), del DPR n. 633 del 1972.

Risposta

Qualora le prestazioni rese da soggetti terzi, su incarico della società che commercializza i beni, siano riconducibili - sotto il profilo oggettivo - ai servizi di installazione di impianti e completamento di edifici di cui al citato articolo 17, sesto comma, lett. a-ter), e rientrino nei codici di attività di cui alla Tabella ATECO 2007 (cfr. circolare n. 14/E del 2015), tali prestazioni devono essere assoggettate al meccanismo del reverse charge.

Si fa presente, inoltre, che anche nel caso in cui le prestazioni di installazione e/o allestimento siano rese, in via autonoma (e non su incarico della società presso cui sono stati acquistati i beni), da soggetti terzi sulla base di un rapporto diretto con un committente soggetto passivo, deve essere applicato il meccanismo dell'inversione contabile.

(...)

■ **Slittato il termine per l'adeguamento degli istituti scolastici**

È stato posticipato al 31 dicembre 2016 il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici.

Anche il termine previsto dalla recente riforma della Buona Scuola, per il 16 gennaio 2016 per l'aggiudicazione degli appalti per i lavori di messa in sicurezza di tutti gli edifici scolastici, è ora slittato al 30 aprile 2016.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 8 gennaio 2015)



■ Le denunce di infortunio e di malattia professionale

Come noto, l'articolo 12, del D.P.R. 1124/65 ha disposto che i datori di lavoro devono denunciare all'Inail le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate.

Il successivo comma 4 ha poi previsto che il medesimo datore di lavoro debba anche provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti l'individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso, nonché la sede dell'azienda, entro trenta giorni da quello nel quale le variazioni si sono verificate.

L'omesso adempimento dei citati obblighi, ovvero il ritardato adempimento degli stessi integra la fattispecie di illeciti amministrativi con l'applicazione della sanzione amministrativa da € 125 a € 770 di cui all'art. 195 del citato D.P.R. (da lire 50.000 a lire 300.000 convertite in euro e quintuplicate ai sensi dell'art. 1, comma 1177, della legge 296/2006).

Numerose sono al riguardo le richieste di chiarimenti riguardo all'irrogazione delle sanzioni amministrative formali qualora i suddetti termini scadano nella giornata di sabato e l'adempimento previsto sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo.

In particolare, dubbi sono sorti anche a seguito della lettera della Direzione centrale rischi Inail 1721 del 5 marzo 2014 in base alla quale, in materia di denunce di variazione e conseguente irrogazione di sanzioni amministrative formali applicabili in caso di tardività delle denunce stesse, è stato stabilito che "la giornata di sabato è assimilata ad una giornata festiva, in quanto spesso non lavorativa".

In linea generale, relativamente agli adempimenti che presuppongono un termine di scadenza, ove detto termine scada in un giorno festivo, la scadenza può ritenersi prorogata al primo giorno feriale successivo.

In questa direzione deve leggersi l'art. 1187 c.c., in base al quale "Il termine fissato per l'adempimento delle obbligazioni è computato secondo le disposizioni dell'articolo 2963" che dispone che "I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle leggi si computano secondo il calendario comune. Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale. Se il termine cade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (...)".

L'adempimento di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12, del D.P.R. 1224/65, è un adempimento amministrativo e, in tale ambito, manca una norma di carattere generale sul computo dei termini e, pertanto, deve ritenersi che possano essere applicate, in via analogica, le disposizioni dettate dal Legislatore in ambito processuale, sia civile che amministrativo che, in caso di adempimenti che scadono nella giornata di sabato, prevedono la proroga al primo giorno lavorativo successivo.

In particolare, il codice del processo amministrativo, approvato con il D.Lgs. 104/10, prevede, all'art. 52, comma 3, che "Se il giorno di scadenza è festivo il termine fissato dalla legge o dal giudice per l'adempimento è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo", e al comma 5, che "La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato".

Analogamente anche l'art. 155, c.p.c., il cui contenuto è stato interamente trasfuso nel già citato art. 52 c.p.c., prevede che "Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".

Su dette argomentazioni, l'Avvocatura Generale dell'Inail ha espresso parere favorevole ad applicare, in via analogica, le disposizioni citate e, pertanto, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 T.U. scada il sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Si evidenzia al riguardo, che l'entrata in vigore del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) - che ha reso obbligatorio l'utilizzo del mezzo telematico per gli adempimenti amministrativi, presentazione di istanze, dichiarazioni dati, etc., tra i quali rientrano le denunce di cui all'art. 12 del T.U. Inail - non può portare a conclusioni differenti.

In tal senso, infatti, depone anche quanto espressamente stabilito per i versamenti e gli adempimenti, pur se solo telematici, verso l'Amministrazione economico-finanziaria che, qualora scadano nella giornata di sabato o in un giorno festivo è previsto che siano rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

L'articolo 7 del decreto legge n. 70/11 convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2011, dispone infatti che "i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo".

Sulla base di quanto sopra esposto, si precisa che, qualora la scadenza del termine di trenta giorni previsto per gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 12 T.U. scada il sabato, l'adempimento è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

Ne consegue che, qualora le denunce in argomento siano effettuate oltre il trentesimo giorno da quello in cui le variazioni e le modificazioni si sono verificate, le Sedi territoriali dell'Inail dovranno provvedere all'annullamento della sanzione automaticamente elaborata qualora detto termine cada di sabato o in giorno festivo e l'adempimento sia posto in essere il primo giorno lavorativo successivo, onde evitare richieste di sanzioni amministrative non dovute sulla base delle vigenti disposizioni.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 14 gennaio 2015)

■ **Con il bandi FIPIT, l'Inail stanZIA 20 milioni**

Con la determina sono stanziati oltre 20.000.000 di euro per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica nel settore del terziario, finalizzati ad introdurre nel processo produttivo un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro.

I destinatari sono le piccole e micro imprese.

Il contributo, in conto capitale, sarà pari al massimo del 65% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la realizzazione del progetto, comprensivo delle spese tecniche e al netto di I.V.A. e comunque non maggiore di 50.000 euro e non meno di 1.000 euro.

Sono esclusi i beneficiari dei bandi Isi 2013, 2014, 2015.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 gennaio 2016)

■ Lavori in quota, doppia formazione

Ai fini della sicurezza sul lavoro è prevista una doppia formazione dei preposti che devono essere obbligatoriamente presenti nelle operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione dei ponteggi per i lavori in quota.

È tale il parere espresso con l'interpello 16/15 dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ricostituita ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 81/08 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). In tale ipotesi la formazione deve riguardare, in linea generale, quella connessa agli obblighi che incombono sul preposto ai sensi dell'articolo 37 del Testo unico e quindi quella connessa all'incarico specifico ex articolo 136 Tu di diretta sorveglianza perché venga assicurata la sicurezza nei lavori in quota.

L'interpello 11/15 si riferisce invece ai titoli, anche di studio, che deve possedere il membro "esperto" che dovrà essere nominato dalla Commissione d'esame relativa all'abilitazione dei generatori di vapore. Premesso che compito della commissione è quella di verificare il possesso da parte del candidato di una formazione professionale idonea a prevenire e, comunque, a gestire gli effetti pregiudizievoli per l'ambiente e la salute che potrebbero derivare da errore umano, da guasto tecnico o da errata conduzione dell'impianto, è stato tuttavia rilevato che la norma non prevede espressamente il possesso di un titolo di studio. Pertanto, l'individuazione di tale soggetto rientra nella valutazione discrezionale della Direzione territoriale del lavoro sede di commissione di esame, deputata al rilascio del certificato di abilitazione.

Anche per la pesca subacquea professionale del corallo trova applicazione il Tu. Più nello specifico (interpello 12/15), la Commissione ritiene che per tale attività la valutazione dei rischi e le relative misure di tutela da adottare dai datori di lavoro, pur in assenza di una norma tecnica specifica, debbano prevedere l'adozione di tutte le misure di tutela in grado di ridurre al minimo i rischi particolari connessi all'attività. Le stesse attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali (Dpi) devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo III del Tu.

Il medico competente che sia anche dipendente di un datore di lavoro è esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione, previsti dall'articolo 37 del Tu, per i lavoratori dipendenti (interpello 13/15). Atteso, infatti, che la formazione dei lavoratori in generale risponde alla finalità di fornire quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento delle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale, la Commissione ritiene che le suddette conoscenze sono ampiamente già in possesso del medico competente in relazione al ruolo rivestito nell'ambito aziendale, nonché in relazione alla formazione specifica dallo stesso acquisita ai sensi dell'articolo 38 del Tu per lo svolgimento delle mansioni di medico competente.

Dal 26 dicembre scorso, come ricorda poi l'interpello 14/15, entra pienamente in vigore il comma 2-bis dell'articolo 91 del Tu, il quale prevede che la valutazione del rischio (Psc) dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri sia eseguita dal coordinatore per la progettazione. In tal caso la bonifica, su incarico del committente, va eseguita da impresa specializzata iscritta nell'apposito albo tenuto dal Ministero della difesa ai sensi del Dm 82/15 entrato in vigore, appunto, lo scorso 26 dicembre. In attesa di una mappatura ufficiale, il Psc terrà conto di eventuali dati relativi: all'analisi storiografica; a fonti bibliografiche di storia locale; a fonti conservate presso gli Archivi di Stato, i comitati provinciali della protezione antiaerea e archivi delle prefetture; fonti del Ministero della Difesa; Aerofototeca nazionale di Roma; vicinanza ad infrastrutture strategiche durante il conflitto bellico; vicinanza ad aree precedentemente bonificate; analisi strumentale.

In base all'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006, la Commissione (interpello 15/15) è infine del parere che il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e l'Addetto al servizio stesso che abbiano usufruito dell'esonero della frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, che avrebbero dovuto completare l'aggiornamento entro il 14 febbraio 2008

e che non vi abbiano ottemperato non potranno esercitare i propri compiti finchè non venga completato tale aggiornamento.

(Luigi Caiazza, Roberto Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 7 gennaio 2016)

■ **Per la vigilanza ispettiva Inail apre «l'anagrafe» infortuni**

Via libera dell'Inail alla realizzazione di un cruscotto infortuni in cui sarà possibile consultare gli eventi occorsi e denunciati dallo scorso 23 dicembre, data a partire dalla quale è venuto meno l'obbligo di tenuta del registro infortuni. La decisione è stata resa nota dall'istituto assicurativo con la circolare 92/2015, emanata il giorno stesso in cui è stato definitivamente archiviato il registro previsto dall'articolo 403 del Dpr 547/1955, soppresso dall'articolo 21, comma 4, del Dlgs 151/2015 a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, il 24 settembre scorso.

L'abolizione della tenuta del registro infortuni, se non ha fatto (logicamente) venir meno l'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni (indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità) ha complicato, tuttavia, l'attività di controllo del personale ispettivo, per agevolare la quale l'Istituto ha provveduto a realizzare il nuovo cruscotto. Restando inteso, invece, che per gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 resterà consultabile il registro abolito dal Dlgs 151/2015.

Il cruscotto infortuni - fa sapere la circolare - sarà accessibile agli organi di vigilanza nell'area dei servizi online del sito Inail tramite l'inserimento delle proprie credenziali e utilizzerà il criterio della competenza territoriale regionale come parametro fondamentale per la ricerca dei dati infortunistici. Su queste basi sarà possibile consultare il cruscotto per singolo soggetto infortunato, tramite l'inserimento del relativo codice fiscale, o per tipologia di singolo settore: nel primo caso l'utente riceverà un report con l'indicazione di tutti i casi di infortunio relativi al lavoratore, nel secondo verrà elaborato un report che riporterà in ogni pagina gli eventi infortunistici e le relative conseguenze per ogni singolo anno.

Si evidenzia, infine, che il cruscotto è destinato almeno per il momento a colmare solo parzialmente il vuoto lasciato dal venir meno del registro infortuni: quest'ultimo, infatti, nella formulazione corretta dal decreto del ministero del Lavoro 5 dicembre 1996, raccoglieva cronologicamente gli infortuni che comportavano l'assenza di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, e fotografava a fini di prevenzione cause e circostanze dell'evento. La circolare si riferisce invece, ora come ora, solo agli infortuni "occorsi" e denunciati dal datore di lavoro all'Inail, che per legge devono comportare l'assenza dal lavoro per almeno tre giorni. Il dato oggettivo posto in consultazione, dunque, non è immediatamente corrispondente a quello oggetto dell'originario registro.

(Mauro Pizzin, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 30 dicembre 2015)



Impianti

■ **Domotica ed integrazione "intelligente" degli impianti presenti in casa. Arrivano i primi dati**

È arrivato il primo rapporto dell'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano sul tema degli "Edifici Intelligenti", presentato a Milano lo scorso 3 Dicembre 2015

La Domotica nasce all'inizio degli anni Novanta dall'idea di applicare le esperienze di automazione industriale in ambito domestico sfruttando le nuove tecnologie elettroniche e informatiche. Il forte sviluppo di queste tecnologie nell'ultimo decennio ha favorito la diffusione anche in Italia della domotica, intesa quale insieme di tecnologie che consentono l'integrazione "intelligente" degli impianti presenti in casa.

L'aspetto fondamentale che sollecita la crescita degli impianti domotica è la sensibilità verso il risparmio energetico, oltre ad altri vantaggi economici ad essa connessi, anche di carattere fiscale. La principale differenza rispetto ad un impianto tradizionale consiste nel fatto che in una casa domotica il collegamento tra le varie funzioni avviene non mediante collegamenti "fisici", ma attraverso un circuito fisicamente separato dall'alimentazione del sistema.

Tra il 2016 e il 2020 le soluzioni dello smart building registreranno un volume d'affari compreso tra 1,9 e 3,4 milioni di euro all'anno. Questi dati appartengono all'Intelligent Building Report, il primo dei rapporti dell'Energy&Strategy Group del Politecnico di Milano.

Il Report affronta lo studio dei casi in cui lo smart building offre soluzioni vantaggiose in termini di Tasso Interno di Rendimento (IRR) e tempi di ritorno dell'investimento, considerando diverse ipotesi di intervento in base al grado complessità dell'impianto domotico dell'edificio. Aumentando l'intelligenza dell'edificio infatti, crescono i costi dell'investimento ma aumenta anche il risparmio energetico che ne consegue.

Dall'analisi di soluzioni domotiche di diversi gradi di difficoltà è emerso che i risultati migliori si hanno nella GDO, dove si registrano tempi di ritorno dell'investimento estremamente bassi e in alcuni casi inferiori ad un anno, e nelle grandi strutture come alberghi ed ospedali. Tale successo è dovuto al livello di risparmio energetico conseguibile e al fatto che i consumi di energia per questa tipologia di edifici sono costanti nel tempo.

Risultati positivi si sono ottenuti anche nel settore residenziale dove, al contrario delle categorie precedenti, sono gli interventi meno complessi a dare i migliori risultati. Questi interventi, infatti, mostrano tempi di ritorno superiori alle soglie di accettabilità tipicamente definite da questa tipologia di investitori.

Non favorevole è stato il risultato sullo studio che ha riguardato, sempre in ambito residenziale, una soluzione domotica che, oltre a gestire tutti gli impianti, comprende anche un impianto fotovoltaico e un sistema di accumulo elettrochimico. Tale intervento è stato considerato quello meno conveniente, con valori al di sotto delle soglie di sostenibilità economica a causa dell'elevato costo di investimento del sistema fotovoltaico-storage. La situazione cambia se si includono le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie che rendono l'intervento economicamente sostenibile. Gli incentivi, infatti, sarebbe prorogati anche al 2016 con la Legge di Stabilità, in fase di approvazione.

(Giada D'Amato, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 gennaio 2015)



Ambiente

■ **Modalità di ritiro e raccolta dei Raee conferiti ai distributori: modificato l'Accordo di programma**

Come noto, è stato sottoscritto il 17 luglio 2015 un nuovo accordo di programma per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche ex comma 2, art. 16, del D.Lgs 49/14 tra il Centro di Coordinamento RAEE, l'ANCI, le

Associazioni di categoria dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, le Associazioni delle aziende di raccolta dei rifiuti e le Organizzazioni delle imprese commerciali e della distribuzione.

Il Centro di Coordinamento, a seguito di una serie di analisi e valutazioni sulla gestione dei luoghi di raggruppamento, ha riscontrato alcune criticità in relazione all'applicazione del punto 7.8 "Quantitativo per effettuare le richieste di ritiro" del suddetto accordo.

Tale disposizione prevede che i distributori o i gestori dei luoghi di raggruppamento dei RAEE potranno richiedere il ritiro da parte dei sistemi collettivi solo per quantitativi superiori o uguali a quelli indicati nella seguente tabella per ciascun raggruppamento (i pesi sono verificati a destino):

RAGGRUPPAMENTI	QUANTITATIVO MINIMO PER CIASCUNA RICHIESTA (Kg.)
R1	400
R2	400
R3	300
R4	300
R5	25 - 50 (altre forme- lineari)

Nel caso in cui per un raggruppamento non venga raggiunto per due volte nel corso di 12 mesi almeno il quantitativo minimo, la norma dispone che sarà interrotto il servizio di ritiro e si procederà alla cancellazione dello stesso raggruppamento presso quel luogo di raggruppamento dei RAEE.

E' stato riscontrato che, in taluni casi, in considerazione della chiusura d'ufficio del luogo di raggruppamento realizzata dal CdC RAEE a seguito del mancato raggiungimento della soglia minima per 2 volte in dodici mesi, i sottoscrittori dell'accordo hanno proceduto ad una nuova iscrizione del medesimo punto di prelievo creando così un ulteriore luogo di raggruppamento, posto nuovamente in assegnazione ai sistemi collettivi.

L'Assemblea del Centro di Coordinamento RAEE, con l'intento di ovviare a questo problema ed ai relativi oneri gestionali, ha pertanto deliberato di innalzare a 4 il numero di ritiri sottosoglia nell'arco di dodici mesi che portano alla chiusura del luogo di raggruppamento.

Tale modifica sarà operativa a partire dal mese di gennaio 2016 ed i controlli e le chiusure continueranno ad essere responsabilità del Centro di Coordinamento RAEE.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 11 gennaio 2016)

■ **Impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e acquisizione pareri negativi dell'ARPA**

In materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve evidenziarsi l'illegittimità della acquisizione dei pareri negativi dell'ARPA al di fuori del modulo della conferenza di servizi.

Con la sentenza n. 7/2016, la Sezione I del TAR Puglia ha ribadito che per quanto non possa escludersi (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 28 giugno 2012, n. 1323) la possibilità per l'Amministrazione procedente di invitare alla conferenza di servizi anche organi tecnici, quali l'ARPA, non titolari di competenze decisorie in materia di realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, deve tuttavia evidenziarsi l'illegittimità della acquisizione dei pareri negativi dell'ARPA (del 21.5.2012 e del 2.11.2012) al di fuori del modulo della conferenza di servizi.

(Massimiliano Atelli, *Il Sole 24 ORE – Tecnici24*, 11 gennaio 2016)

■ Vecchio Mud confermato con riserva di integrazioni

Il Mud dello scorso anno vale anche per la dichiarazione riferita al 2015 e per quelle degli anni futuri (Sistri permettendo).

È questa la novità fondamentale del Dpcm 21 dicembre 2015 relativo al Mud, il modello unico di dichiarazione ambientale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015. Il nuovo Mud conferma il vecchio modello di cui al Dpcm del 17 dicembre 2014, ma dispone anche per gli anni successivi, poiché quel modello del 2014 «sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare ... entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del Sistri». Quindi, il nuovo Dpcm del 2015 non reca alcun allegato, ma si riserva di fornire informazioni aggiuntive alle istruzioni riportate in allegato al Dpcm 17 dicembre 2014. Queste informazioni saranno rese disponibili sui seguenti siti internet:

www.sviluppoeconomico.gov.it;
www.minambiente.it;
www.isprambiente.gov.it;
www.unioncamere.it;
www.infocamere.it;
www.ecocerved.it.

È allora necessario che tutti coloro i quali sono obbligati al Mud consultino con particolare attenzione tali siti al fine di poter reperire le informazioni necessarie per la compilazione del modello e la sua consegna entro il 30 aprile 2016 alla Camera di commercio della provincia dove ha sede l'unità locale cui è riferita la dichiarazione (chi effettua solo trasporto e gli intermediari senza detenzione lo presentano alla Cciaa della provincia ove l'impresa ha la sede legale).

I soggetti interessati, infatti, dovranno dichiarare i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015 e le apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) immesse sul mercato. Il rinvio a future informazioni aggiuntive rende evidente che le modifiche al Mud non erano ancora pronte e che, quindi, esso cambierà. Tuttavia, con la pubblicazione del Decreto 21 dicembre 2015 si eviterà di far slittare in avanti la data del 30 aprile 2016.

Infatti, l'articolo 6, comma 2-bis della legge 70/1994 stabilisce che se le modifiche e le integrazioni sono apportate al Mud, nell'anno successivo a quello di riferimento e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale con Dpcm entro il 1° marzo, «il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

Quindi, se il Dpcm in esame non fosse stato pubblicato entro la fine del 2015 e il provvedimento completo di modifiche e integrazioni avesse trovato la via della Gazzetta solo entro il prossimo 1° marzo, il termine di presentazione del Mud sarebbe slittato di sei mesi dal giorno della pubblicazione, travolgendo il consueto 30 aprile e procurando sicuramente scompiglio nella già non semplice vita delle imprese italiane.

Il Mud, dunque, a dispetto delle apparenze cambierà. Le sanzioni invece non cambieranno: l'articolo 11, comma 3-bis, del Dl 101/2013 (Legge 125/2013) stabilisce, così, che fino al 31 dicembre 2016 (come previsto dal Dl milleproroghe in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale) continuano ad applicarsi (anche) le sanzioni relative al Mud di cui all'articolo 258, commi 1 e 5, Dlgs 152/2006 (nella versione precedente alla modifica del Dlgs 205/2010) anche per l'omessa, incompleta o inesatta presentazione del Mud (sanzione amministrativa pecuniaria dal 2.600 a 15.500 euro). Si aggiunge la presentazione in ritardo entro il 29 giugno (sanzione amministrativa pecuniaria dal 26 a 160 euro). Le indicazioni incomplete o inesatte che, però, consentono di ricostruire le informazioni dovute, sono invece colpite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.

(Paola Ficco, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 6 gennaio 2015)

Approfondimenti

Antincendio - 1

L'utilizzo delle Regole Tecniche Orizzontali nelle autofficine

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE - Antincendio24*, 10 dicembre 2015)

Le autofficine sono attività soggette al controllo di prevenzione incendi previste al punto 53 (Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta > 300 m²) dell'allegato I al DPR 151/11.

L'adeguamento alle norme e criteri tecnici di prevenzione incendi ha creato nel tempo molte controversie sulla normativa da applicare (normative riguardante le autorimesse o criteri tecnici).

Profili di rischio

Rischio vita e rischio beni sono determinati come da tabella seguente:

Rischio vita

Caratteristiche prevalenti degli occupanti	Velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio: 300 s - media
Gli occupanti sono in stato di veglia ed hanno familiarità con l'edificio	A2

Rischio beni

		Opera da costruzione vincolata	
		No	Si
Opera da costruzione strategica	No	R _{beni} = 1	R _{beni} = 2
	Si	R _{beni} = 3	R _{beni} = 4

Rischio ambiente

È mitigato dall'applicazione di tutte le misure antincendio connesse ai profili di rischio R_{vita} e R_{beni}, che consentono, in genere di non considerare non significativo tale rischio.

Resistenza al fuoco

La finalità della resistenza al fuoco è quella di garantire la capacità portante delle strutture in condizioni di incendio nonché la capacità di compartimentazione, per un tempo minimo necessario al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza di prevenzione incendi.

Criteria di attribuzione dei livelli di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
II - Mantenimento dei requisiti di resistenza al fuoco per un periodo sufficiente all'evacuazione degli occupanti in luogo sicuro all'esterno della costruzione	<p>Opere da costruzione o porzioni di opera da costruzione, comprensive di eventuali manufatti di servizio adiacenti nonché dei relativi impianti tecnologici di servizio, dove sono verificate <i>tutte</i> le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione eventualmente adiacenti; • strutturalmente separate da altre opere da costruzione e tali che l'eventuale cedimento strutturale non arrechi danni alle stesse ovvero, in caso di assenza di separazione strutturale, tali che l'eventuale cedimento della porzione non arrechi danni al resto dell'opera da costruzione; • adibite ad attività afferenti ad un solo responsabile dell'attività e con i seguenti profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> • Rvita compresi in A1, A2, A3, A4; • Rbeni pari a 1; • Rambiente non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²; • non prevalentemente e destinata a persone con disabilità; • aventi piani situati a quota compresa tra -5 m e 12 m.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Deve essere interposta una distanza di separazione su spazio a cielo libero verso le altre opere da costruzione come previsto per il livello di prestazione I.
2. Devono essere verificate le prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni in base agli incendi convenzionali di progetto come previsto al paragrafo S.2.5.
3. La classe minima di resistenza al fuoco deve essere pari almeno a 30 o inferiore, qualora consentita dal livello di prestazione III per il carico di incendio specifico di progetto q_f, d del compartimento in esame.

Carico di incendio specifico di progetto	Classe minima di resistenza al fuoco
$q_f, d \leq 200 \text{ MJ/m}^2$	Nessun requisito
$q_f, d \leq 300 \text{ MJ/m}^2$	15
$q_f, d \leq 450 \text{ MJ/m}^2$	30
$q_f, d \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	45
$q_f, d \leq 900 \text{ MJ/m}^2$	60
$q_f, d \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	90
$q_f, d \leq 1800 \text{ MJ/m}^2$	120
$q_f, d \leq 2400 \text{ MJ/m}^2$	180
$q_f, d > 2400 \text{ MJ/m}^2$	240

Compartimentazione

La finalità della compartimentazione consiste nel limitare la propagazione dell'incendio e dei suoi effetti verso altre attività o all'interno della stessa attività.

Livelli di prestazione

Livello di Prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: <ul style="list-style-type: none">• la propagazione dell'incendio verso altre attività;• la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività.
III	È contrastata per un periodo congruo con la durata dell'incendio: <ul style="list-style-type: none">• la propagazione dell'incendio verso altre attività;• la propagazione dell'incendio e dei fumi freddi all'interno della stessa attività.

34

Livello di Prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione
III	attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f , presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, ...).

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

1. Al fine di limitare la propagazione dell'incendio all'interno della stessa attività e verso altre attività deve essere impiegata almeno una delle seguenti soluzioni conformi:

- a. inserire le diverse attività in compartimenti antincendio distinti;
 - b. interporre distanze di separazione su spazio a cielo libero tra le diverse attività
3. L'ubicazione delle diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione deve essere stabilita secondo i criteri di cui al paragrafo S.3.9.
4. Sono ammesse comunicazioni tra le diverse attività presenti nella stessa opera da costruzione realizzate con le limitazioni e le modalità descritte al paragrafo S.3.10.

Progettazione della compartimentazione

1. Devono essere inseriti in compartimento autonomo:
 - a. ciascun piano interrato e fuori terra di attività multipiano;
 - b. aree dell'attività con diverso profilo di rischio;
 - c. altre attività (es. di diversa titolarità, di diversa tipologia) ospitate nella medesima opera da costruzione.
2. La superficie lorda dei compartimenti non deve superare i valori massimi previsti in tabella seguente:

R _{vita}	Quota del compartimento								
	< -15 m	< -10 m	< -5 m	< -1 m	≤ 12 m	≤ 24 m	≤ 32 m	≤ 54 m	> 54 m
A1	2000	4000	8000	16000	[1]	32000	16000	8000	4000
A2	1000	2000	4000	8000	[1]	16000	8000	4000	2000

Compartimentazione multipiano

Per attività in cui i profili di rischio R_{vita} di tutti i compartimenti siano compresi in A1, A2, B1, B2, C1, C2, nel rispetto della massima superficie di compartimento e dei vincoli dettati dalle altre misure antincendio (es. esodo, capitolo S.4) è generalmente accettabile la compartimentazione multipiano in relazione alle caratteristiche geometriche dell'attività come segue:

Geometria attività	Compartimentazione semplificata	Misure antincendio aggiuntive
Quota di tutti i piani fuoriterra ≤ 12 m	Tutti i piani fuori terra possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dalla porzione interrata dell'attività	Nessuna
Quota di tutti i piani interrati > -5 m	Tutti i piani interrati possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dalla porzione fuori terra dell'attività	Nessuna
Quota di tutti i piani ≤ 12 m e > -5 m	Tutti i piani interrati e fuori terra possono essere inseriti in un compartimento unico	Nel compartimento multipiano: rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione III.
Qualsiasi	Tutti i piani tra quota ≤ 12 m e > -5 m possono essere inseriti in un compartimento unico, separato dal resto dell'attività.	Nel compartimento multipiano: <ul style="list-style-type: none"> • rivelazione ed allarme di livello di prestazione III; • controllo dell'incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV [1]; • tutte le vie d'esodo verticali protette.

Realizzazione della compartimentazione

La classe di resistenza al fuoco minima di ogni compartimento è determinata secondo quanto previsto nella relativa parte.

In caso di compartimenti adiacenti, riferiti a responsabili di attività diversi, gli elementi di separazione degli stessi devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a EI 60. Tutte le chiusure dei varchi tra compartimenti e vie di esodo di una stessa attività dovrebbero essere almeno a tenuta di fumi caldi (E) e freddi (Sa). Non è normalmente richiesto il requisito di isolamento (I) e di irraggiamento (W).

Continuità della compartimentazione

Le compartimentazioni orizzontali e verticali devono formare una barriera continua ed uniforme contro la propagazione degli effetti dell'incendio, in particolare:

- a. nelle giunzioni tra gli elementi di compartimentazione;
- b. in corrispondenza dell'attraversamento degli impianti tecnologici o di processo con l'adozione di sistemi sigillanti o isolanti
- c. in corrispondenza di canalizzazioni aerauliche con serrande tagliafuoco o canalizzazioni resistenti al fuoco;
- d. in corrispondenza dei camini di esaustione o di estrazione fumi con canalizzazioni resistenti al fuoco;
- e. in caso di facciate continue (paragrafo S.3.5.5).

Esodo

La finalità del sistema d'esodo è di assicurare che gli occupanti dell'attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall'intervento dei Vigili del fuoco.

Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Esodo degli occupanti verso luogo sicuro

Affollamento

Tipologia di attività	Affollamento
Altre attività	Numero massimo presenti (addetti + pubblico)

Misure antincendio minime per l'esodo

Le vie di esodo verticali devono essere protette da vani con resistenza al fuoco determinata secondo il capitolo S.2 e comunque non inferiore alla classe 30 con chiusure dei varchi di comunicazione almeno E 60-Sa.

È ammesso l'uso di scale d'esodo aperte in attività con profilo di rischio Rvita A2 e l'attività sia sorvegliata da IRAI (Capitolo S.7) con livello di prestazione III.

Progettazione dell'esodo

Numero minimo di vie d'esodo ed uscite indipendenti


1. Vie d'esodo o uscite sono ritenute indipendenti quando sia minimizzata la probabilità che possano essere contemporaneamente rese indisponibili dagli effetti dell'incendio.
2. Si considerano indipendenti coppie di vie d'esodo orizzontali che conducono verso uscite distinte, per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. l'angolo formato dai percorsi rettilinei sia superiore a 45°;
 - b. tra i percorsi esista separazione resistenza al fuoco dimensionata secondo i criteri del capitolo S.2.
3. Si considerano indipendenti coppie di vie d'esodo verticali inserite in compartimenti distinti.
4. In funzione del profilo di rischio Rvita e dell'affollamento, nella tabella S.4-8 è riportato il numero minimo di vie d'esodo indipendenti (es. da ciascun edificio, compartimento, piano, soppalco, locale, ...).

Rvita	Affollamento	Numero minimo di uscite
Qualsiasi	≤ 50 occupanti	1
A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3	≤ 100 occupanti	

Qualora nell'edificio siano esercite attività afferenti a diversi responsabili dell'attività, devono essere valutate eventuali interferenze in merito alla sicurezza antincendio al fine di determinare se sia necessario prevedere sistemi d'esodo distinti o se siano sufficienti specifiche misure antincendio aggiuntive.

Tabella S.4-9 - Esempi di vie d'esodo da compartimenti: viste in pianta e descrizione

Lunghezze d'esodo e corridoi ciechi



La lunghezza di ciascun corridoio cieco dell'attività non deve superare i valori massimi della tabella S.4-10 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento.

Rvita	Max lunghezza d'esodo Les [m]	Max lunghezza corrid. cieco Lcc [m]
A1	70	30
A2	60	25

Calcolo delle larghezze minime delle vie d'esodo orizzontali

La larghezza delle vie d'esodo orizzontali LO (es. corridoi, porte, uscite, ...), che consente il regolare esodo degli occupanti, è calcolata come segue:

$$LO = LU \times nO \text{ (tabella S.4-1)}$$

con:

LO larghezza minima delle vie d'esodo orizzontali [mm];

LU larghezza unitaria per le vie d'esodo orizzontali determinata dalla tabella S.4-11 in funzione del profilo di rischio Rvita di riferimento (secondo paragrafo S.4.6.1); [mm/persona];

nO numero totale degli occupanti che impiegano tale via d'esodo.

Rvita	Larghezza unitaria [mm/persona]	Rvita	Larghezza unitaria [mm/persona]
A1	3,40	B1, C1, E1	3,60
A2	3,80	B2, C2, D1, E2	4,10

Controllo dell'incendio

Il controllo dell'incendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per la sua protezione di base, attuata solo con estintori, e per la sua protezione manuale o protezione automatica finalizzata al controllo dell'incendio o anche, grazie a specifici impianti, alla sua completa estinzione.

Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Protezione di base
III	Protezione di base, protezione manuale
IV	Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a porzioni dell'attività
V	Protezione di base, protezione manuale e protezione automatica estesa a tutta l'attività

Criteria di attribuzione dei livelli di prestazione

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

La protezione di base si attua attraverso l'impiego di estintori installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme adottate dall'ente di normazione nazionale.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Devono essere rispettate le prescrizioni del livello di prestazione II. La protezione manuale si attua mediante l'installazione di una rete idranti a protezione dell'intera attività o di singoli compartimenti, progettata, installata e gestita in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale (UNI 10779).

Rivelazione e allarme

Gli impianti di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi (IRAI) nascono con l'obiettivo principale di rivelare un incendio quanto prima possibile e di lanciare l'allarme al fine di attivare le misure protettive e gestionali, progettate e programmate in relazione all'incendio rivelato ed all'area ove tale principio di incendio si è sviluppato rispetto all'intera attività sorvegliata. Gli impianti devono essere progettati, realizzati e mantenuti a regola d'arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Non ammesso nelle attività soggette
II	<p>Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> - R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Cii1, Cii2, Ciii1, Ciii2; - R_{beni} pari a 1, 2; - $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m²; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 32 m; • carico di incendio specifico q_f non superiore a 600 MJ/m²; • superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m²; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
III	Attività non ricomprese negli altri criteri di attribuzione.
IV	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico q_f , presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).
V	Su specifica richiesta del committente, previsti da capitolati tecnici di progetto, richiesti dalla autorità competente per costruzioni destinate ad attività di particolare importanza, previsti da regola tecnica verticale.
Livello di prestazione	Descrizione
I	La rivelazione e allarme incendio è demandata agli occupanti
II	Segnalazione manuale e sistema d'allarme esteso a tutta l'attività
III	Rivelazione automatica estesa a porzioni dell'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva
IV	Rivelazione automatica estesa a tutta l'attività, sistema d'allarme, eventuale avvio automatico di sistemi di protezione attiva

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	<p>Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> - R_{vita} compresi in A1, A2, Ci1, Ci2, Ci3; - R_{beni} pari a 1; - $R_{ambiente}$ non significativo; • attività non aperta al pubblico; • densità di affollamento non superiore a 0,2 persone/m²; • non prevalentemente destinata ad occupanti con disabilità; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -5 m e 12 m; • superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 4000 m²; • carico di incendio specifico q_f non superiore a 600 MJ/m²; [1] • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	<p>Attività dove siano verificate tutte le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • profili di rischio: <ul style="list-style-type: none"> - R_{vita} compresi in A1, A2, B1, B2, Ci1, Ci2, Ci3; - R_{beni} pari a 1; - $R_{ambiente}$ non significativo; • densità di affollamento non superiore a 0,7 persone/m²; • tutti i piani dell'attività situati a quota compresa tra -10 m e 54 m; • carico di incendio specifico q_f non superiore a 600 MJ/m²; [1] • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio

Soluzioni conformi

Per la rivelazione e allarme incendio demandata dagli occupanti di cui al livello di prestazione I, deve essere codificata, nelle procedure di emergenza previste dalla normativa vigente, idonea procedura finalizzata al rapido e sicuro allertamento degli occupanti.

Sono considerate soluzioni conformi, per i livelli di prestazione II, III e IV, gli IRAI progettati, installati e gestiti in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.

Sistemi controllo fumi e calore

La misura antincendio di controllo di fumo e calore ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio.

In generale, la misura antincendio di cui al presente capitolo si attua attraverso la realizzazione di:
a - aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso;
b - sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio.

41

Livelli di prestazione

Livello di prestazione	Descrizione
I	Nessun requisito
II	Deve essere possibile smaltire fumi e calore dell'incendio da piani e locali del compartimento durante le operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso
III	Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta: <ul style="list-style-type: none">la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso,la protezione dei beni, se richiesta. Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.

Criteri di attribuzione dei livelli di prestazione

Livello di prestazione	Criteri di attribuzione
I	Compartimenti dove siano verificate tutte le seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none">non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale e di breve durata di personale addetto;superficie lorda di ciascun compartimento non superiore a 25 m²;carico di incendio specifico qf non superiore a 600 MJ/m²;

	<ul style="list-style-type: none"> • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
II	Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.
III	In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ...).

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza secondo quanto previsto al paragrafo S.8.5.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Deve essere installato sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), naturale (SEFC) o forzato (SEFFC), progettato, installato e gestito in conformità alla vigente regolamentazione e alle norme e documenti tecnici adottati dall'ente di normazione nazionale.

Smaltimento di fumo e calore d'emergenza

Le aperture di smaltimento devono consentire lo smaltimento di fumo e calore da piani e locali del compartimento verso l'esterno dell'attività, secondo uno dei tipi previsti nella tabella seguente:

Tipo	Descrizione
SEa	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
SEc	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ...) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ...) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ...) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

In relazione agli esiti della valutazione del rischio, una porzione della superficie utile delle aperture di smaltimento dovrebbe essere realizzata con modalità di tipo SEa, SEb, SEc.

Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento sono riportate in tabella seguente:

Tipo	Carico di incendio specifico q_f	Superficie minima aperture smaltimento Ssm utile delle di	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	A/40	-
SE3	$q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	A/25	10% di Ssm di tipo SEa, SEb o SEc
A - superficie lorda del piano del compartimento [m ²]; Ssm superficie utile delle aperture di smaltimento [m ²]			

Verifica della distribuzione uniforme delle aperture di smaltimento

Le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali, al fine di facilitare lo smaltimento dei fumi caldi, imponendo che ciascun locale sia completamente coperto in un raggio di 20 m o determinato secondo analisi del rischio.

Antincendio - 2

La ventilazione dell'incendio e il controllo di fumi e calore

(Dario Zanut, *Il Sole 24 ORE - Antincendio24*, 22 dicembre 2015)

Introduzione

Una delle misure principali di protezione antincendio riguarda il controllo di fumi e calore, che si realizza mediante lo smaltimento dei prodotti dell'incendio finalizzato ad azione di protezione (facilitare l'esodo, riduzione del danno, favorire l'intervento di spegnimento).

Allo stato, molte normative e criteri tecnici di prevenzione incendi prescrivono misure di ventilazione, senza precisare le modalità interpretative e di dimensionamento. L'approccio tecnico più utilizzato consiste nell'installazione di sistemi di evacuazione (SEFC), soluzione spesso difficile da applicare o sovradimensionata rispetto agli effettivi rischi presenti. Con l'entrata in vigore del Decreto 3 Agosto 2015 è possibile utilizzare criteri tecnici uniformi e riconosciuti, come proposto nella sezione S - Strategia antincendio al capitolo, capitolo S.8 - Controllo di fumi e calore. Tali soluzioni sono sicuramente utilizzabili per le attività previste nel Decreto, ma anche come strumenti per la gestione di altre norme tecniche di prevenzione incendi.

44

Il controllo dei fumi e calore

L'incendio determina una produzione rapida e massiva di fumi ed un aumento delle temperature. Il controllo di fumo e calore prevede soluzioni tecniche per consentire l'evacuazione dei prodotti della combustione in caso di incendio, si attua attraverso la realizzazione di:

- aperture di smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso;
- sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio.

Smaltimento di fumo e calore d'emergenza

Lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza consente di facilitare l'opera di estinzione dei soccorritori, utilizzando aperture di scarico dei prodotti della combustione verso l'esterno dell'edificio, generalmente quelle già ordinariamente disponibili per l'attività (es. finestre, lucernari, porte, ecc.).

Sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC)

I SEFC creano e mantengono uno strato d'aria nella porzione inferiore dell'ambiente interessato, che consente di attuare misure di protezione o gestione quali:

- mantenere le vie di esodo libere da fumo,
- agevolare le operazioni antincendio,
- ritardare o prevenire sviluppo e propagazione dell'incendio
- limitare le temperature dell'incendio e quindi i danni al contenuto dell'ambiente, impianti e strutture

Si distinguono in: SEFC ad evacuazione naturale (SEFC) e SEFC ad evacuazione forzata (SEFFC).

Livelli di prestazione e criteri di attribuzione

Livello di Prestazione	Criteri di attribuzione
	Compartimenti dove siano verificate <i>tutte le seguenti condizioni</i> : <ul style="list-style-type: none">• non adibiti ad attività che comportino presenza di occupanti, ad esclusione di quella occasionale

<p><i>I</i></p> <p><i>Nessun requisito</i></p>	<p>e di breve durata di personale addetto;</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie lorda di ciascun compartimento ≤ 25 m²; • carico di incendio specifico ≤ 600 MJ/m²; • non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative; • non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
<p><i>II</i></p> <p><i>Deve essere possibile smaltire fumi e calore da piani e locali del compartimento durante operazioni di estinzione condotte dalle squadre di soccorso</i></p>	<p>Compartimento non ricompreso negli altri criteri di attribuzione.</p>
<p><i>III</i></p> <p><i>Deve essere mantenuto nel compartimento uno strato libero dai fumi che permetta:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>la salvaguardia degli occupanti e delle squadre di soccorso</i> • <i>la protezione dei beni, se richiesta.</i> <p><i>Fumi e calore generati nel compartimento non devono propagarsi ai compartimenti limitrofi.</i></p>	<p>In relazione alle risultanze della valutazione del rischio nell'ambito e in ambiti limitrofi della stessa attività (es. attività con elevato affollamento, attività con geometria complessa o piani interrati, elevato carico di incendio specifico qf, presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, presenza di lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio, ecc.).</p>

Soluzioni progettuali

Soluzioni conformi per il livello di prestazione II

Per ogni piano e locale del compartimento deve essere prevista la possibilità di effettuare lo smaltimento di fumo e calore d'emergenza, mediante aperture realizzate come segue:

- a. sia possibile smaltire fumo e calore da tutti gli ambiti del compartimento;
- b. fumo e calore smaltiti non interferiscano con il sistema d'esodo, non propaghino l'incendio verso altri locali.

Le aperture di smaltimento sono realizzate secondo uno dei tipi previsti nella seguente tabella:

Tipo	Descrizione
Sea	Permanentemente aperte
SEb	Dotate di sistema automatico di apertura con attivazione asservita ad IRAI
Sec	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ecc.) ad apertura comandata da posizione protetta e segnalata
SEd	Provviste di elementi di chiusura non permanenti (es. infissi, ecc.) ad apertura comandata da posizione non protetta
SEe	Provviste di elementi di chiusura permanenti (es. pannelli bassofondenti, ecc.) di cui sia dimostrata l'affidabile apertura nelle effettive condizioni d'incendio (es. condizioni termiche generate da incendio naturale sufficienti a fondere efficacemente il pannello bassofondente di chiusura, ecc.) o la possibilità di immediata demolizione da parte delle squadre di soccorso.

In relazione agli esiti della valutazione del rischio, una porzione della superficie utile delle aperture di smaltimento dovrebbe essere realizzata con modalità di tipo SEa, SEb, SEc. Le dimensioni minime delle aperture di smaltimento sono riportate in tabella, in funzione del carico di incendio specifico q_f e della superficie lorda di ciascun piano del compartimento A.

Tipo	Carico di incendio specifico q_f	Superficie minima utile delle aperture di smaltimento Ssm	Requisiti aggiuntivi
SE1	$q_f \leq 600 \text{ MJ/m}^2$	A/40	-
SE2	$600 < q_f \leq 1200 \text{ MJ/m}^2$	$A + A/100 \cdot q_f/40000$	-
SE3	$q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	A/25	10% di Ssm di tipo SEa, SEb o SEc
A : superficie lorda del piano del compartimento [m^2];			
Ssm : superficie utile delle aperture di smaltimento [m^2]			

Le aperture di smaltimento dovrebbero essere distribuite uniformemente nella porzione superiore di tutti i locali, al fine di facilitare lo smaltimento dei fumi caldi da tutti gli ambiti del compartimento.

L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento può essere verificata imponendo che ciascun locale sia completamente coperto in pianta dalle aree di influenza delle aperture di smaltimento ad esso pertinenti (illustrazione S.8-1), imponendo nel calcolo un raggio di influenza pari a 20 m o altrimenti determinato secondo le risultanze dell'analisi del rischio.

Soluzioni conformi per il livello di prestazione III

Deve essere installato sistema di evacuazione di fumi e calore (SEFC), naturale (SEFC) o forzato (SEFFC), progettato, installato e gestito in conformità alle UNI serie 9494:

- UNI 9494-1:2012 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 1: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Naturale di Fumo e Calore (SEFC);

- UNI 9494-2:2012 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 2: Progettazione e installazione dei Sistemi di Evacuazione Forzata di Fumo e Calore (SEFFC);

- UNI 9494-3:2014 - Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Controllo iniziale e manutenzione dei sistemi di evacuazione di fumo e calore.

Devono inoltre essere soddisfatte le seguenti prescrizioni tecniche aggiuntive:

a. in caso di presenza di sistemi automatici di controllo o estinzione dell'incendio (es. sprinkler) deve essere garantita la compatibilità di funzionamento con il SEFC utilizzato;

b. in presenza di impianto rilevazione ed allarme devono essere previste funzioni di comunicazione e controllo dello stato dell'impianto SEFC.

Soluzioni alternative per il livello di prestazione II e III

Al fine di dimostrare il raggiungimento del livello di prestazione il progettista deve impiegare uno dei metodi di cui al paragrafo G.2.6-Metodi ordinari di progettazione della sicurezza antincendio

Progettazione installazione ed esercizio

Per l'installazione e la modifica sostanziale degli impianti è redatto un progetto, elaborato secondo la regola dell'arte.

Qualora il progetto dell'impianto (SEFC) sia elaborato secondo una norma adottata da un ente di normalizzazione nazionale o europeo, lo stesso deve essere a firma di tecnico abilitato.

Qualora il progetto dell'impianto (SEFC) sia elaborato secondo le norme o i documenti tecnici elencati nel seguito, lo stesso deve essere a firma di professionista antincendio:

a. norme o documenti tecnici adottati da organismi non europei riconosciuti nel settore antincendio,

b. norme internazionali trasposte a livello nazionale,

c. documenti tecnici adottati da un ente di normalizzazione europea, fatti salvi gli obblighi connessi all'impiego di prodotti soggetti a normativa comunitaria di armonizzazione.

Il progetto dell'impianto (SEFC) deve essere a firma di professionista antincendio anche in caso di impiego di prodotti o tecnologie di tipo innovativo.

Le norme o i documenti tecnici devono essere applicate in ogni loro parte, evidenziandone specificatamente l'idoneità della realizzazione, compreso l'utilizzo dei componenti necessari al corretto funzionamento dell'impianto.

I parametri impiegati per la progettazione degli impianti sono individuati dai soggetti responsabili della valutazione del rischio di incendio e della progettazione. I responsabili hanno l'obbligo di mantenere le condizioni che sono state valutate per l'individuazione dei parametri di progetto.

Ai fini della valutazione del progetto antincendio dell'attività, prevista dalla normativa vigente, gli impianti devono essere documentati dalla specifica dell'impianto che si intende installare o modificare sostanzialmente. La specifica dell'impianto deve essere a firma di tecnico abilitato nel caso di cui al comma o di professionista antincendio.

Al termine dei lavori di installazione degli impianti devono essere forniti, al responsabile dell'attività, oltre a quanto già previsto dalla normativa vigente, il progetto dell'impianto, la documentazione finale richiamata dalla norma impiegata per la progettazione e installazione dello stesso, nonché il relativo manuale d'uso e manutenzione.

Corte di Cassazione – IV sezione penale - Sentenza 5 gennaio 2016 n. 16

Appalti, vigilanza generale al committente

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 7 gennaio 2015)

Nell' appalto d'opera la vigilanza sull'operato delle ditte esecutrici non è passibile di delega: il coordinatore controlla gli adempimenti delle aziende e il committente esercita una "vigilanza" sul coordinatore.

48

È il principio della Corte di cassazione, IV sezione penale, con la sentenza 16 depositata il 5 gennaio.

Il giudizio trae origine da un infortunio mortale sul lavoro accaduto a un lavoratore apprendista il quale era caduto attraverso l'apertura esistente sul tetto di un fabbricato in costruzione, mentre era intento ai lavori di posa in opera di una guaina bituminosa. Sia in primo che in secondo grado sono stati condannati per omicidio colposo sia l'amministratore della società committente che il coordinatore per l'esecuzione. Quanto a quest'ultimo la Corte di cassazione, nel respingere i motivi di ricorso, ha ribadito che compito del coordinatore per l'esecuzione è quello di verificare che le misure previste dal piano di sicurezza e di coordinamento (Psc) siano adottate dalle ditte esecutrici.

Nel caso di specie si trattava di porre in essere le misure che già nel piano erano state ritenute necessarie a proteggere dal rischio di cadute di lavoratori, stante la presenza di aperture nel tetto dell'edificio in costruzione.

In merito alla posizione del committente la sentenza non manca di puntualizzare la previsione di cui all'articolo 93, comma 2 del Dlgs 81/2008 (Tu sulla salute e sicurezza sul lavoro), secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi in capo al coordinatore per l'esecuzione.

Il committente è tenuto a svolgere attività di vigilanza sull'adempimento, da parte del coordinatore per la sicurezza, della verifica che l'impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni a essa pertinenti, contenute nel Psc. Pertanto, è palese l'infondatezza secondo cui la "delega di funzioni" rilasciata dal committente al coordinatore per l'esecuzione dei lavori esonera il committente stesso dall'obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il coordinatore è tenuto.

Certamente quelli del committente non sono obblighi delegabili al coordinatore sul quale è invece tenuto a vigilare, né, essenzialmente, appare imputabile il committente su compiti propri del coordinatore. Infatti, come si rileva dalla sentenza della Cassazione che ha assolto il committente, l'affermazione svolta dalla Corte di appello secondo cui il committente non aveva vigilato sul rispetto delle misure contenute nel Pos, non è in alcun modo connessa a specifiche circostanze di fatto, che ne evidenzino il fondamento. Né è apparsa rilevante la stessa sentenza della corte territoriale allorché afferma quando e come l'azione di controllo del committente sull'operato del coordinatore si sarebbe e potuto svolgere, in rapporto delle fasi di lavorazione.

Infortunati sul lavoro, il datore deve verificare l'adozione dei presidi di sicurezza

(Andrea Alberto Moramarco, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Diritto, 7 gennaio 2016)

Il datore di lavoro è tenuto a predisporre le misure antinfortunistiche, informare i lavoratori sul loro corretto utilizzo e verificare l'effettiva adozione degli strumenti di protezione da parte dei dipendenti. Di conseguenza, se per prassi, tollerata dal datore, tali strumenti non sono utilizzati dai lavoratori e si verifica un incidente, è configurabile la responsabilità penale in capo al datore di lavoro. Questo è quanto emerge dalla sentenza 186/2015 della Corte d'appello di Trento.

I fatti - Il procedimento penale a carico del datore di lavoro era sorto in seguito a un incidente verificatosi a uno dei suoi dipendenti, che si era ferito gravemente all'occhio mentre utilizzava una macchina chiodatrice pneumatica senza gli occhiali di protezione. Uno dei chiodi sparati dalla macchina era rimbalzato su una superficie rigida e si era conficcato nell'occhio del lavoratore, provocando una cataratta traumatica e la necessità di impianto di cristallino artificiale, con indebolimento permanente della vista.

Il datore veniva così imputato per lesioni personali e per la violazione di alcune norme poste dal T.U. sulla sicurezza sul lavoro (Dlgs 81/2008) per avere con il suo comportamento negligente determinato l'incidento, omettendo di richiedere ai lavoratori l'utilizzo degli occhiali di sicurezza.

Il mancato utilizzo dei Dpi deve essere sanzionato - Nel giudizio di primo grado era emerso che il mancato utilizzo degli occhiali di protezione era una prassi consolidata tra i lavoratori della ditta e tale modo di operare era da sempre tollerato dall'amministratore unico della società, che non aveva mai sanzionato le violazioni commesse dai suoi dipendenti. Il datore riteneva però che il suo compito fosse quello di fornire ai dipendenti tutti i dispositivi di protezione necessari, non potendo verificare concretamente l'utilizzo degli stessi da parte dei lavoratori, non essendo egli sempre presente in cantiere.

Per il Tribunale, tuttavia, l'argomento difensivo non reggeva, in quanto in materia di infortunio sul lavoro, vige il principio per il quale il datore è esente da responsabilità solo se il comportamento del dipendente può essere qualificato come «eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile, e non già quando l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo». In sostanza, il fatto di sapere che i suoi dipendenti non utilizzavano gli occhiali antinfortunistici provava la colpevolezza del datore.

L'effettivo utilizzo dei Dpi deve essere verificato - In appello il datore di lavoro prova nuovamente a far valere la sua tesi ribadendo che l'incidente si era verificato a causa dell'azione imprudente del suo dipendente, il quale, seppur reso edotto dei rischi di tale attività, non aveva utilizzato gli appositi strumenti di protezione.

Tuttavia, anche la Corte conferma la sua responsabilità penale. Ebbene, i giudici sostengono che «compete al datore di lavoro non solo la valutazione dei rischi, la predisposizione delle misure di sicurezza, e la corretta informazione dei lavoratori, ma anche la verifica dell'effettiva adozione da parte dei lavoratori dei presidi di sicurezza predisposti». Il datore deve cioè controllare «fino alla pedanteria» che i lavoratori rispettino le norme antinfortunistiche. E la lamentata condotta negligente del lavoratore non vale a escludere la responsabilità penale del datore, «i cui obblighi sono mirati alla tutela dei lavoratori anche dai rischi che la loro stessa imprudenza concorra a causare».

Rassegna normativa

(G.U. 13 gennaio 2016, n. 9)



50

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 7 ottobre 2015

Modifica dell'allegato VIII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità'.
(G.U. 23 dicembre 2015, n 298)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2015

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2016.
(G.U. 28 dicembre 2015, n 300)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 dicembre 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel periodo dal 7 luglio al 31 agosto 2014 nel territorio della medesima regione. (Ordinanza n. 306).
(G.U. 28 dicembre 2015, n 300)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 16 dicembre 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Piemonte nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 25 e 26 dicembre 2013, dal 17 al 19 gennaio 2014 e nel periodo dal 1° febbraio al 10 marzo 2014 nel territorio delle province di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli. (Ordinanza n. 305).
(G.U. 28 dicembre 2015, n 300)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 dicembre 2015

Dichiarazione del carattere di eccezionalità per i danni causati da organismi nocivi (Xylella fastidiosa) nei territori della Regione Puglia dal 1° gennaio 2015 al 30 agosto 2015.
(G.U. 29 dicembre 2015, n 301)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 11 dicembre 2015

Integrazione del decreto 3 settembre 2015 di dichiarazione del carattere di eccezionalità per i territori della Regione Abruzzo dal 1° gennaio 2014 al 7 maggio 2015.
(G.U. 29 dicembre 2015, n 301)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 11 dicembre 2015

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatesi nella Regione Sardegna.

(G.U. 29 dicembre 2015, n 301)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**DECRETO 11 dicembre 2015**

Integrazione del decreto 15 luglio 2015 di dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana.

(G.U. 29 dicembre 2015, n 301)

MINISTERO DELLA SALUTE**ORDINANZA 11 dicembre 2015**

Proroga dell'ordinanza 4 agosto 2011, e successive modificazioni, recante: «Norme sanitarie in materia di encefalomielite equina di tipo West Nile (West Nile Disease) e attività di sorveglianza sul territorio nazionale»

(G.U. 31 dicembre 2015, n 303)

MINISTERO DELLA SALUTE**DISPOSIZIONE 14 dicembre 2015**

Attuazione della decisione di esecuzione della Commissione europea 2015/2225 del 30 novembre 2015 che proroga l'applicazione della decisione della Commissione europea 2005/734/CE del 19 ottobre 2005 recante deroga al divieto dell'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti agli ordini degli anseriformi e caradriformi nell'attività venatoria, e successive modificazioni.

(G.U. 31 dicembre 2015, n 303)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 dicembre 2015

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche.

(G.U. 4 gennaio 2016, n. 2)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 30 dicembre 2015

Proroga della contabilità speciale n. 5765. Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a regolare la chiusura dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 in alcuni comuni delle province di Arezzo, Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 309).

(G.U. 8 gennaio 2016, n. 5)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 30 dicembre 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Emilia -Romagna nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che nei giorni 13 e 14 ottobre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza. (Ordinanza n. 308).

(G.U. 8 gennaio 2016, n. 5)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, ORDINANZA 30 dicembre 2015

Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi nel territorio della regione Veneto in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013. Proroga della contabilità speciale n. 5773. (Ordinanza n. 310).

(G.U. 9 gennaio 2016, n. 6)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE

CIVILE, ORDINANZA 30 dicembre 2015

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Toscana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato. (Ordinanza n. 307).
(G.U. 9 gennaio 2016, n. 6)

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 4

Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva 2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e dell'informazione.
(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)



Sicurezza

52

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 17 dicembre 2015

Integrazioni e modifiche al decreto 20 marzo 2015, recante l'approvazione dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, per l'anno 2015.
(G.U. 8 gennaio 2016, n. 5)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 2015

Istituzione del corso di formazione per formatore.
(G.U. 9 gennaio 2016, n. 6)

DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 1

Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici.
(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)

DECRETO LEGISLATIVO 11 gennaio 2016, n. 5

Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE.
(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1 dicembre 2015, n. 219

Regolamento recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1.
(G.U. 11 gennaio 2016, n. 7)

Punto norme

IL PUNTO SULLE NORME PUBBLICATE

Riepiloghiamo nel seguito le norme pubblicate nel corso del 2015 dalle Commissioni UNI più di interesse per il settore antincendio.

UNI – Commissione Protezione Attiva contro gli Incendi

53

- **UNI/TR 11607:2015** Linea guida per la progettazione, l'installazione, la messa in servizio, l'esercizio e la manutenzione degli avvisatori acustici e luminosi di allarme incendio
- **UNI EN 12101-3:2015** Sistemi per il controllo di fumo e calore - Parte 3: Specifiche per gli evacuatori forzati di fumo e calore
- **UNI EN 16712-1:2015** Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 1: Induttori PN 16
- **UNI EN 16712-2:2015** Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 2: Tubi raccoglitori
- **UNI EN 16712-3:2015** Attrezzature portatili alimentate da pompe antincendio per il getto di agenti estinguenti - Apparecchiature schiumogene portatili - Parte 3: Tubo di diramazione PN 16 per schiuma portatile a bassa e media espansione
- **UNI 9994-2:2015** Apparecchiature per estinzioni incendi - Estintori di incendio - Parte 2: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza del tecnico manutentore di estintori d'incendio
- **UNI CEN/TS 54-32:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 32: Pianificazione, progettazione, installazione, messa in servizio, esercizio e manutenzione dei sistemi di allarme vocale
- **UNI EN 12845:2015** Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione, installazione e manutenzione
- **UNI CEN/TS 15989:2015** Veicoli e attrezzature antincendio - Simboli grafici per gli elementi di controllo dell'operatore e visualizzazioni e per la segnalazione
- **UNI EN 54-22:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 22: Rivelatori lineari di calore ripristinabili
- **UNI EN 54-12:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 12: Rivelatori di fumo - Rivelatori lineari che utilizzano un raggio ottico
- **UNI EN 54-26:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 26: Rivelatori per il monossido di carbonio - Rivelatori puntiformi
- **UNI EN 54-29:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 29: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzando la combinazione di sensori per fumo e calore
- **UNI EN 54-30:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 30: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzando la combinazione di sensori per monossido di carbonio e calore
- **UNI EN 54-27:2015**
- Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 27: Rivelatori di fumo nelle condotte

- **UNI EN 54-31:2015** Sistemi di rivelazione e di segnalazione di incendio - Parte 31: Rivelatori combinati - Rivelatori puntiformi utilizzando la combinazione di sensori per il fumo, monossido di carbonio e opzionalmente calore

UNI – Commissione Comportamento all'Incendio – Resistenza all'Incendio

- **UNI EN 1364-1:2015** Prove di resistenza al fuoco per elementi non portanti - Parte 1: Muri
- **UNI EN 1366-2:2015** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco
- **UNI EN 13381-3:2015** Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 3: Protezione applicata ad elementi di calcestruzzo
- **UNI EN 15882-2:2015** Applicazione estesa dei risultati di prova di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 2: Serrande tagliafuoco
- **EC 1-2015 UNI EN 1366-12:2014** Prove di resistenza al fuoco per impianti di fornitura servizi - Parte 12: Barriere tagliafuoco non meccaniche per le condotte di ventilazione
- **EC 1-2015 UNI EN 13381-2:2014** Metodi di prova per la determinazione del contributo alla resistenza al fuoco di elementi strutturali - Parte 2: Membrane di protezione verticali

Scopri le linee guida UMAN



Visita www.uman.it

Esperto risponde

55

■ L'AUTONOMIA CONTRATTUALE NEL RIPARTO DELLE SPESE

D. *Dovendo affittare un magazzino di circa 700 metri quadri ad uso commerciale, per l'apertura di un mercato di generi di vario tipo, mi è stato detto dal geometra che la normativa recente prevede che il locale debba dotarsi di un sistema di antincendio con tanto di deposito d'acqua e ottenere il benestare e la relativa certificazione dai vigili del fuoco. In questo caso, essendone l'immobile sprovvisto, le spese della realizzazione ex novo di un tale sistema, dal costo quantificabile in circa 50.000 euro, dovrebbero essere a carico del locatore o dell'affittuario? È ipotizzabile una compartecipazione delle spese fra i due?*

R. Se abbiamo ben compreso, il lettore intende locare un immobile per attività di esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, menzionata nell'allegato I, al Decreto del Presidente della Repubblica, 1 agosto 2011, numero 151, in tema di prevenzione incendi. In tale contesto, ove – come sembrerebbe – gli interventi per l'impianto antincendio siano obbligatori, salvo diversa pattuizione contrattuale, la spesa è a carico del locatore. E, infatti, l'articolo 1575, numeri 1 e 2 del Codice civile, dispone che il locatore deve consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione e mantenerla in stato da servire all'uso. Si tenga anche presente – quanto all'esecuzione del contratto – che il successivo articolo 1576, comma 1, del Codice civile, dispone che «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore». Ciò premesso, nulla vieta alle parti, nell'ambito dei loro poteri di autonomia contrattuale (di cui all'articolo 1322 del Codice civile), di prevedere nel contratto, esemplificativamente, che le spese per l'installazione dell'impianto antincendio siano sostenute dal conduttore e detratte dall'affitto, oppure sostenute da ambedue le parti, (locatore e conduttore), in parti uguali o altro. Si veda, in questo senso, per tutte, Cassazione 4 novembre 2002, numero 15388 – resa in tema di spese di manutenzione straordinaria – secondo cui «in tema di locazioni di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione è valido il patto che pone a carico del conduttore l'obbligo sia della manutenzione ordinaria che di quella straordinaria relativa agli impianti ed alle attrezzature particolari, restando a carico del locatore soltanto le riparazioni delle strutture murarie». Tanto più che, nella specie, le opere sono necessarie allo svolgimento dell'attività dell'inquilino.

(Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 11 gennaio 2016)

■ CORSI IN CORTILE CON IL SÌ DELL'ASSEMBLEA

D. *Nel condominio in cui abito c'è una società che commercializza estintori e spesso fa corsi antincendio nel cortile condominiale. Nulla è indicato a proposito nel regolamento condominiale. Aggiungo che presto ci sarà l'assemblea condominiale, nel cui ordine del giorno è stata inserita la richiesta di autorizzazione, ma secondo me l'assemblea non è titolata a rilasciare l'autorizzazione stessa.*

R. Il cortile condominiale è uno spazio privato e, quindi, l'autorizzazione per il suo uso come spazio per corsi antincendio deve provenire dall'assemblea dei condòmini comproprietari dell'area. Si dovrà verificare l'eventuale pericolosità di questa attività, anche alla luce del nuovo articolo 1117-*quater* del Codice civile («In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d'uso delle parti comuni, l'amministratore o i condòmini, anche singolarmente, possono diffidare l'esecutore e possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L'assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell'articolo 1136»). A prescindere da ciò, la commercializzazione degli estintori e la tenuta dei corsi antincendio sono disciplinate da specifiche norme, anche regolamentari, rispetto alle quali la società dovrà essere in regola, e ciò andrà comunque verificato dal condominio prima di rilasciare l'autorizzazione richiesta.

(Cesarina Vittoria VEGNI, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 7 dicembre 2015)

■ RLS ASSENTE PER LUNGA MALATTIA

D. *L'articolo 50 del D.Lgs 81/08 riporta, tra le altre attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche quella di partecipare alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del citato decreto. In caso di assenza da parte dell'RLS per malattia (assenza che potrà durare ancora per qualche mese), come deve comportarsi il Datore di Lavoro in merito all'organizzazione della riunione periodica? Gli altri lavoratori sono già stati consultati e hanno deciso all'unanimità che non vogliono sostituire l'attuale RLS.*

R. Occorre premettere che l'elezione del rappresentante dei lavoratori non è prerogativa dell'azienda bensì preciso e specifico diritto dei lavoratori stessi. Le disposizioni legislative che disciplinano le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza sono intese infatti a controbilanciare il potere datoriale attraverso l'attribuzione di una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori e, con le norme sull'informazione, la formazione e la consultazione, realizzano un sistema aziendale caratterizzato da aspetti di compartecipazione dell'azienda, da un lato, e dei lavoratori e dei loro rappresentanti, dall'altro. In sostanza cioè il Rls è espressione diretta della volontà dei lavoratori che devono eleggerlo, nominarlo e, se del caso, confermarlo. Ne discende che, nell'ipotesi prospettata nel quesito, il datore di lavoro può convocare la riunione periodica, prendendo atto della volontà dei lavoratori di non voler sostituire l'attuale RLS. Si suggerisce, in ogni caso, di trasmettere comunque la documentazione inerente la riunione al rappresentante assente, il quale potrà visionarla e prenderne atto al ritorno in azienda.

(Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 9 dicembre 2015)

Calendario

Gli eventi e gli incontri UMAN da gennaio a marzo 2016

QUANDO	DOVE	COSA
<i>12 febbraio</i>	Cagliari Sede da confermare	Seminario Manutenzioni Antincendio
<i>26 febbraio</i>	Mestre Comando Provinciale CNVVF	Convegno "Il nuovo codice di prevenzione incendi e i suoi protagonisti: il professionista antincendio, l'RSPP, i sistemi di gestione antincendio, la manutenzione e figure professionali che la gestiscono"



GRUPPO  ORE

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2016 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.